

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 settembre 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 76. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo successivo di gestione - Esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 119, comma secondo; Statuto Regione Valle d'Aosta artt. 2, comma primo, lett. a) e b) e 3, comma primo, lett. f); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 231 art. 7, comma 7.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo successivo di gestione nei confronti dei Comuni, e dei loro enti ed aziende strumentali - Esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Illegittima compressione dell'autonomia degli enti in questione - Violazione del principio di equiordinazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, art. 114; Statuto Regione Valle d'Aosta artt. 2, comma primo, lett. a) e b) e 3, comma primo, lett. f)

Pag. 11

- N. 27. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 17 agosto 2005 (dalla Regione Siciliana).

Imposte e tasse in genere - Regione Siciliana - Contributi per borse formative all'autoimpiego - Trattamento fiscale - Nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, di interpretazione dell'art. 76 della legge della Regione Siciliana n. 17/2004 - Esclusione che l'assimilazione, disposta dalla legge regionale, dei contributi suddetti alle borse di studio di cui alla legge n. 476/1984 comporti la estensione delle esenzioni tributarie per queste previste - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa della Regione in materia tributaria - Contrasto con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 6; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10

» 15

- N. 35. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 agosto 2005 (della Corte d'appello di Brescia).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da questi rese in danno del magistrato Paolo Ielo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Brescia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004.

– Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 19

- N. 408. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) del 29 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

– Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 81

» 22

- N. 409. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) del 23 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

– Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 81

» 27

- N. 410. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) del 29 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

– Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 81

» 32

- N. 411. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2005) del 25 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Trattamenti pensionistici di anzianità a dipendenti della Regione Siciliana - Sospensione - Esclusione per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003 - Irragionevolezza - Violazione del principio di copertura finanziaria - Riproposizione di questioni già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 252/2004 di manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, commi 1, secondo periodo, e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma

Pag. 37

- N. 412. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo del 23 marzo 2005.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Regione Siciliana - Ratei pensionistici arretrati (nella specie: ratei relativi all'indennità di contingenza dovuta, in caso di cumulo di pensioni, a seguito della sentenza della Corte n. 516/2000) - Termine prescrizione quinquennale - Decorrenza, secondo la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale d'appello presso la Regione Siciliana, costitutente «diritto vivente», dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, anziché dalla data di richiesta dell'avente diritto, come ritenuto dalle Sezioni riunite della stessa Corte dei conti, nonché dalla Corte di cassazione - Ingiustificato trattamento privilegiato dei crediti previdenziali rispetto ai crediti da lavoro.

- Regio Decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 3

» 43

- N. 413. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 2005) del 10 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 46

- N. 414. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 2005) del 22 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 51

- N. 415. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) dell'11 gennaio 2005.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 56
- N. 416. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 24 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 61
- N. 417. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 26 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 66
- N. 418. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 29 novembre 2004.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 71

- N. 419. Ordinanza della Corte conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 29 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

Pag. 76

- N. 420. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 29 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 81

- N. 421. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) del 29 novembre 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 86

- N. 422. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 aprile 2005.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Assenza o genericità nella legge di delega di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità derivata dell'intera disciplina delegata .

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12 e, in via derivata, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

In via subordinata: Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Disciplina - Previsione di un nuovo rito caratterizzato da una fase di formazione del *thema decidendum* e *probandum* totalmente rimesso alle parti e sottratto all'intervento del giudice - Contrasto con i principi di «concentrazione del procedimento» e di «riduzione dei termini processuali», posti dalla legge di delega per la riforma del diritto societario - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76

Pag. 91

- N. 423. Ordinanza del Tribunale di Roma (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 luglio 2005) del 15 novembre 2004.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Prescrizione - Termini - Decorrenza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla revocatoria fallimentare - Violazione del principio di uguaglianza.

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 202, 203, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3

» 97

- N. 424. Ordinanza del Tribunale di Monza del 2 marzo 2005.

Straniero e apolide - Straniero - Pensione di inabilità - Condizioni - Possesso della Carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare - Violazione di diritto fondamentale - Irrazionalità, per l'eliminazione con efficacia retroattiva di benefici assistenziali già maturati in base ai diversi criteri anteriormente vigenti - Violazione della normativa internazionale sulla parità di trattamento degli stranieri in materia di sicurezza sociale - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio di tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione.....

» 99

- N. 425. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro del 5 maggio 2005.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 - Ingiustificata estensione della giurisdizione del giudice amministrativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103

» 101

- N. 426. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli del 10 maggio 2005.

Sanità pubblica - Regione Campania - Definizione di requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale - Potere attribuito alla Giunta, anziché al Consiglio regionale - Violazione delle norme statutarie che attribuiscono al consiglio la potestà regolamentare.

- Legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 9 comma 1.
- Costituzione, artt. 121 e 123; Statuto della Regione Campania, artt. 19 e 20

» 105

- N. 427. Ordinanza del Giudice di pace di Verona del 4 aprile 2005.
- Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli invalidi civili non deambulanti e ai non vedenti - Mancata estensione ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale) - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 362/2004 di manifesta inammissibilità.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 158, comma 2, lett. g) in combinato disposto dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, degli artt. 11 e 12, con riferimento al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381.
 - Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32 Pag. 107
- N. 428. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo del 26 aprile 2005.
- Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ricorso - Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.**
- Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.
- Subordinamente, in caso di riconoscimento della natura regolamentare della norma censurata - Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Rinvio all'art. 91 del R.D. n. 642/1907 - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.**
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 19, comma 1 e 27, comma 1, n. 4; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, comma 1, n. 4.
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo » 110
- N. 429. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo del 26 aprile 2005.
- Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per il deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di azione - Lesione del principio di retribuzione proporzionata e adeguata.**
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 36 » 114
- N. 430. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania del 25 gennaio 2005.
- Militari - Personale dei ruoli civili della Polizia di Stato non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Collocamento in posizione di ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di categorie equiparate.**
- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, art. 3, commi 1 e 2.
 - Costituzione art. 3.

Militari - Personale dei ruoli civili della Polizia di Stato, assoggettato al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Beneficio dell'incremento del montante retributivo - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di categorie omogenee - Violazione del principio di efficienza amministrativa per l'impossibilità di accedere al medesimo beneficio della proroga del servizio attivo garantito dall'istituto in esame.

- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, art. 3, comma 7.
- Costituzione artt. 3 e 97.....

Pag. 117

- N. 431. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 2005) del 19 settembre 2003.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Fabbricati classificabili in categoria catastale D, non iscritti in catasto, appartenenti interamente ad imprese - Determinazione della base imponibile e della tassazione definitiva per il periodo precedente l'accatastamento e/o l'attribuzione della rendita, sulla base delle risultanze delle scritture contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati - Lamentata diversità di trattamento rispetto: a) ai fabbricati (categoria catastale D e appartenenti interamente ad imprese) già iscritti al catasto; b) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese in misura inferiore al 100%; c) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti interamente ad altri soggetti; d) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) con comproprietari di impresa non imprenditori; e) ai fabbricati (non ancora accatastati) classificabili in altre categorie (non D); f) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti - Violazione dei principi di parità e di uguaglianza, di capacità contributiva e del diritto al lavoro sotto forma di impresa.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, commi 3 e 4, 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 53

» 120

- N. 432. Ordinanza del Giudice di pace di Roma (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 2005) del 13 gennaio 2005.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Prevista competenza del Tribunale per la irrogazione della pena - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio di irretroattività della legge penale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (*rectius*: decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25, primo e secondo comma

» 124

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 76

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo successivo di gestione - Esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 119, comma secondo; Statuto Regione Valle d'Aosta artt. 2, comma primo, lett. *a)* e *b)* e 3, comma primo, lett. *f)*; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 231 art. 7, comma 7.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo di gestione nei confronti dei Comuni, e dei loro enti ed aziende strumentali - Esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Illegittima compressione dell'autonomia degli enti in questione - Violazione del principio di equiordinazione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, art. 114; Statuto Regione Valle d'Aosta artt. 2, comma primo, lett. *a)* e *b)* e 3, comma primo, lett. *f)*.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;

Contro Regione Valle D'Aosta, in persona del presidente *pro tempore*.

1. — Con legge 19 maggio 2005 n. 10, pubbl. nel B.U.R. 7 giugno 2005 n. 23, recante «Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza», la Regione Valle d'Aosta ha dettato disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria, in dichiarata «attuazione del combinato disposto degli artt. 2, primo comma, lett. *a)* e *b)* e 3, primo comma, lett. *f)* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche ai tit. V della parte seconda della Costituzione) e al fine di assicurare il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive da parte della regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali in qualsiasi forma costituiti» (art. 1).

Con l'art. 2 della legge si è provveduto pertanto alla istituzione «presso il Consiglio regionale» della predetta Autorità, definita come «organo imparziale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione», dotata di autonomia funzionale e organizzativa (come da successivo artt. 9) e composta di tre membri nominati dal medesimo Consiglio, «per la verifica della correttezza della gestione finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, della regione e degli altri enti» sopraindicati.

Negli articoli 4 e 5 sono disciplinate la durata in carica (cinque anni) dell'Autorità e le cause ostative alla nomina e di incompatibilità per i suoi componenti, entro i successivi articoli 6, 7 e 8 regolano la accettazione della nominale dimissioni e la decadenza degli stessi.

L'art. 10 della legge individua puntualmente i compiti assegnati alla istituita Autorità precisando che, «nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 2 e nel rispetto della natura collaborativa del controllo esercitato, spetta all'Autorità nei confronti della regione e degli altri enti di cui all'art. 2: *a)* verificare la corretta gestione finanziaria; *b)* verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei; *c)* formulare, a richiesta degli organi collegiali..... osservazioni sull'efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza e di interesse generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell'attività svolta agli enti richiedenti, anche al fine di stimolare processi di autocorrezione. Spetta altresì all'Au-

torità: *a)* valutare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione e dai settori programmatici evidenziati nel bilancio della regione; *b)* verificare la regolare tenuta della contabilità e la puntuale rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Regione; *c)* verificare l'attuazione, da parte della regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilità interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente». Come precisa il successivo art. 17, le attività di verifica non si estendono peraltro agli atti del Consiglio regionale e dei suoi organi interni destinati all'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa riconosciuta dallo Statuto speciale e dal regolamento interno del Consiglio.

L'art. 11 attribuisce all'Autorità il potere di acquisizione di notizie, informazioni e, documenti utili all'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 10, nei confronti degli uffici della Regione e degli altri enti di cui all'art. 1; mentre il successivo art. 12 prevede che l'Autorità ha l'obbligo di riferire annualmente, entro il 31 marzo e con invio di apposita relazione, sugli esiti dei controlli al Consiglio regionale ed ai Consigli dei comuni e delle comunità montane.

I restanti articoli della legge contengono disposizioni «complementari» in ordine ai copensi spettanti ai componenti l'Autorità, alla dotazione organica e strumentale, alle spese di funzionamento ed alla copertura finanziaria.

2. — Tale legge è peraltro da ritenere costituzionalmente illegittima, in relazione ai parametri e per le ragioni di seguito esposte e pertanto il Governo, ai sensi dell'art. 127 Cost. e giusta la delibera del Consiglio dei ministri che si produce *sub* 1, la impugna chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale sulla base dei seguenti.

M O T I V I

1. — Violazione degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 Cost., nonché degli articoli 2, comma 1, lett. *a)* e *b)* e 3, comma 1, lett. *f)* della legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'art. 10 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Come si evince chiaramente dalle disposizioni richiamate nella premessa (in particolare, artt. 1, 2 e 10), con la qui impugnata l.r. n. 10 la Regione Valle d'Aosta ha, nell'istituire l'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria della stessa regione e degli altri enti locali e strumentali — organismo costituito «presso il Consiglio» regionale ed i cui componenti sono dal medesimo nominati — inteso attribuire la stessa generalizzata (con le sole eccezioni di cui all'art. 17 della legge) funzione di controllo sulla gestione dell'attività regionale e dei predetti enti — la cui natura «collaborativa» è sottolineata nell'*incipit* dell'art. 10 — nella prospettiva, che è connotato proprio del «controllo di gestione», della verifica e della valutazione complessiva della economicità e della efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, in riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e tenendo conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento: e, in coerenza a tale finalità, la Autorità è stata dotata di poteri di acquisizione delle informazioni delineati nel ricordato art. 11 ed è tenuta a relazionare periodicamente i Consigli della Regione, delle comunità e delle comunità montane degli esiti del controllo effettuato (art. 12 legge).

Il controllo successivo sulla gestione — per il suo oggetto (non i singoli atti amministrativi, ma l'attività amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento), il suo contenuto (in quanto da eseguirsi non già in rapporto a parametri di stretta legittimità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati, considerando le procedure ed i mezzi utilizzati per il loro raggiungimento) e la sua finalità (che è quella di favorire in funzione collaborativa una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza della sua azione e dell'efficacia dei servizi erogati) — si inquadra indiscutibilmente nel coordinamento della finanza pubblica unitariamente considerata — e della quale partecipano anche le regioni comprese quelle a statuto speciale (sent. n. 425/04) — i cui principi postulano una applicazione uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese anche quelle regionali e degli altri enti pubblici locali.

In tale prospettiva, va considerata la disciplina introdotta dall'art. 3 della legge n. 20/1994 — la cui coerenza con il disegno costituzionale della pubblica amministrazione è stata reiteratamente ritenuta dalla Corte (sent. n. 29/1995; n. 470/1997) — articolata su due tratti fondamentali e caratterizzanti, l'uno costituito dalla applicazione tendenzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni (anche regionali e locali) delle nuove regole così poste «proprio in ragione del fine ultimo dell'introduzione in forma generalizzata del controllo sulla

gestione», e l'altro dalla scelta dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei conti in considerazione del ruolo che detto Istituto è venuto assumendo nel tempo, come organo posto al servizio dello Stato-comunità, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sent. n. 470/1997 *cit.*).

Ai sensi del comma 3 del vigente art. 117 (e come è confermato dal comma 2 del successivo art. 119) il coordinamento della finanza pubblica costituisce materia di legislazione concorrente, in cui è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nell'ambito e nel rispetto dei quali può legittimamente esplicarsi la potestà legislativa delle regioni: ma da tali e sovraricordati principi fondamentali di coordinamento della unitaria finanza pubblica in tema di controllo sulla gestione, si è profondamente discostata la legge regionale qui in esame in quanto in particolare, essa istituisce «presso il Consiglio regionale» la predetta Autorità di vigilanza limitatamente alla gestione finanziaria degli organi e degli uffici della Regione autonoma Valle d'Aosta e degli altri enti indicati nel suo art. 1 (art. 2) ed attribuisce alla stessa (in via esclusiva, in difetto di qualsiasi riferimento nella legge regionale alla Corte dei conti e comunque di qualsiasi previsto raccordo funzionale, con la stessa o una sua Sezione) funzioni e compiti di controllo di gestione (art. 10) che invece sono dalla legge statale riferiti, con portata generalizzata per tutte le amministrazioni, unicamente alla Corte dei conti, nella evidenziata sua veste di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del complessivo ed unitario settore pubblico.

D'altronde, l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale, n. 32 del 2001, esplicitamente prevede che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni in relazione al patto di stabilità interna ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità e che le sezioni regionali di controllo della stessa Corte verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma, secondo la rispettiva, competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sull'esito dei controlli ai consigli degli enti controllati: in tal modo chiarendo e confermando la centralità del ruolo del controllo generalizzato sulla gestione affidato alla Corte dei conti. È ben vero che lo stesso comma 7 aggiunge poi che «resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità»: ma è altrettanto vero ed indubbio che la così prevista riserva di potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale presuppone («nell'ambito delle rispettive competenze») una esistente competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del relativo controllo finanziario — competenza che la Regione Valle d'Aosta, in base al proprio Statuto ed alle relative norme di attuazione, non ha, in particolare, come or si esporrà, neppure, in base all'art. 2, comma 1, lett. *a)* e *b)* e all'art. 3, comma 1, lett. *f)*, dello Statuto — e comunque concerne solamente la introduzione di «particolari discipline» che non possono estendersi sino alla «sostituzione» della Corte dei conti e quindi alla esclusione della stessa dall'esercizio della funzione di controllo della corretta gestione delle risorse collettive e quindi di garanzia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.

In tal senso ha invece provveduto, con la legge qui impugnata (in particolare nei suoi articoli 1, 2 e 10, oltre che con le conseguenti norme collegate) la Regione Valle d'Aosta — nell'istituire la predetta Autorità di vigilanza e nell'attribuirle i ricordati suoi «compiti che chiaramente si sovrappongono alle funzioni del controllo proprie della Corte dei conti, le cui competenze non sono in alcun modo fatte salve: per di più con una iniziativa del tutto unilaterale che deliberatamente ignora — in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ribadito anche nell'art. 120 Cost. — la avanzata elaborazione in sede di Commissione paritetica tra lo Stato e la Regione Val d'Aosta *ex art. 48-bis* dello Statuto speciale di una specifica norma integrativa delle norme di attuazione dello Statuto stesso, volta a prevedere proprio la istituzione di sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella Regione e l'esercizio da parte della stessa del controllo sulla gestione delle amministrazioni, regionale e locali.

Né la pur esercitata potestà legislativa regionale può trovare costituzionalmente legittimo fondamento — come pur pretenderebbe l'art. 1 della impugnata legge n. 10 — nell'art. 2, comma 1, lett. *a)* e *b)* e nell'art. 3, comma 1, lett. *f)* della legge Cost. n. 4/1948, contenente lo Statuto speciale della Regione Val d'Aosta e neppure nell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001, disposizioni anche delle quali va pertanto comunque denunciata la violazione.

Invero, quanto alla richiamata clausola di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001, è agevole rilevare che, in base alla medesima, l'applicabilità alle regioni a statuto speciale delle disposizioni della stessa legge che «prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» postula che le regioni, origi-

narie abbiano acquisito potestà più ampie in determinati ambiti materiali: tra i quali non si colloca certamente quello del coordinamento della finanza pubblica nel quale lo Stato aveva e conserva (art. 117, comma 3 Cost.) potestà di disciplina generale attraverso la emanazione dei principi fondamentali, nel rispetto dei quali va in ogni caso esercitata la potestà legislativa regionale.

Quanto, poi, ai pur richiamati art. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) e 3 comma 1, lett. *f*) dello Statuto, è altrettanto agevole osservare, da un lato, che l'art. 2, attribuisce alla regione la potestà normativa nelle materie (tra l'altro) dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale nonché dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, materie che, per tale loro definito oggetto, non attengono in alcun modo al coordinamento della finanza pubblica e nulla in realtà rilevano ai fini di fondare la prevista istituzione dell'Autorità di vigilanza e la attribuzione alla stessa del qui contestato controllo sulla gestione della regione e degli enti indicati nell'art. 1 della legge n. 10 in difformità rispetto ai principi fondamentali in proposito della legislazione statale; e, d'altro lato, che l'art. 3 dello Statuto speciale, nel prevedere la potestà regionale di emanare in, autonomia con la Costituzione norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica» anche in materia di finanze regionali e comunali, non consente certamente al legislatore regionale di introdurre forme di controllo finanziario sulle amministrazioni, regionale e locali, in difformità rispetto ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, dalla Costituzione riservati allo Stato e risultanti dalla legislazione statale.

2. — Violazione dell'art. 114 Cost. e degli artt. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) e 3, comma 1, lett. *f*) della legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Come si è già ricordato la l.r. n. 10, in particolare nei suoi articoli 1, 2 e 10, nell'istituire la predetta Autorità di vigilanza, costituita presso il Consiglio regionale e i cui componenti sono nominati dal medesimo Consiglio, le attribuisce il compito del controllo sulla gestione finanziaria anche degli enti locali e quindi in specie dei comuni, e dei loro enti e aziende strumentali.

Nella parte in cui prevede siffatto controllo sugli enti locali e loro enti e aziende, strumentali da parte di tale Autorità, la legge regionale eccede comunque chiaramente dalla potestà statutariamente riservata al legislatore regionale dall'art. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) e dall'art. 3, comma 1, lett. *f*), della legge Cost. n. 4 del 1948 — i quali, secondo quanto si è esposto nel precedente motivo, non assegnano alla competenza legislativa primaria e tanto meno a quella integrativa del medesimo la introduzione di forme di controllo finanziario come attribuite all'istituto Organismo regionale, in «deroga» alla funzione riservata dalla legislazione statale alla Corte dei conti — e si pone altresì in contrasto, con il così modellato assoggettamento dei predetti enti locali al controllo di gestione regionale e con la correlativa compressione della loro autonomia, con il principio di equiordinazione dei soggetti pubblici che costituiscono la Repubblica enunciato dall'art. 114 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 10 e delle altre disposizioni con tali articoli collegate della legge regionale Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10.

Si produce la delibera dd. 29 luglio 2005 del Consiglio dei ministri con allegata relazione.

Roma, addì 1° agosto 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

05C0910

N. 27

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 17 agosto 2005
(della Regione Siciliana)

Imposte e tasse in genere - Regione Siciliana - Contributi per borse formative all'autoimpiego - Trattamento fiscale - Nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, di interpretazione dell'art. 76 della legge della Regione Siciliana n. 17/2004 - Esclusione che l'assimilazione, disposta dalla legge regionale, dei contributi suddetti alle borse di studio di cui alla legge n. 476/1984 comporti la estensione delle esenzioni tributarie per queste previste - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa della Regione in materia tributaria - Contrasto con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 6; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 346 del 2 agosto 2005 (All. 1);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005 (All. 2) — trasmessa alla regione, e per essa all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione cui è pervenuta il 15 giugno 2005, dalla cui data, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre il termine per produrre ricorso — con la quale, in riscontro ad un atto di interpello formulato dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il 14 febbraio 2005, negando la sussistenza di una competenza regionale in materia tributaria, è stato manifestato un orientamento interpretativo della disposizione recata dall'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 — che ha disposto l'assimilazione dei contributi per borse formative all'autoimpiego (di cui all'art. 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) alle borse di studio di cui all'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476 (norma che dispone esenzioni tributarie in favore delle borse di studio ivi contemplate) — in assoluto contrasto con la chiara portata normativa della medesima.

FATTO

L'art. 2, della l.r. 23 gennaio 1998, n. 3, recante «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», rubricato «Formazione all'autoimpiego», nel testo attualmente vigente in dipendenza delle modifiche ed integrazioni successive, dispone:

«1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'art. 24, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.

2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85».

A seguito di istanza di interpello in ordine al trattamento fiscale applicabile a tali erogazioni, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con risoluzione 21 novembre 2002, n. 365, aveva correttamente chiarito che, in conformità alla normativa vigente, le erogazioni in discorso andavano assoggettate a tassazione *ex art.* 47, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Successivamente, però, l'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.», rubricato «Formazione all'autoimpiego», ha stabilito che «I contributi corrisposti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

Con tale disposizione, allo scopo di rendere effettivamente ed interamente fruibile per i lavoratori socialmente utili destinatari di tale misura di fuoriuscita l'importo loro destinato per conseguire una formazione individuale tale da consentire l'efficace avvio di un'attività imprenditoriale o autonoma, il legislatore regionale ha voluto introdurre una agevolazione fiscale, equiparando tali «borse per la formazione all'autoimpiego» alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, ed agli assegni di studio universitari che, per l'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche».

Successivamente all'approvazione della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, con istanza presentata il 14 febbraio 2005 formulava una richiesta di interpello all'Agenzia delle entrate, rilevando di non dover più operare — in dipendenza della norma regionale di esenzione in discorso — le ritenute fiscali già applicate in virtù dell'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 365/2002.

In attesa della risposta dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia regionale per l'impiego chiedeva la consulenza dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana che, con parere n. 81 del 2005, reso con nota n. 5959 del 21 aprile 2005, rilevava non più ammissibile ritenere ancora operativo l'indirizzo espresso, nel 2002, dall'Agenzia delle entrate con riferimento ad un diverso quadro normativo, in considerazione che la specifica esenzione disposta dall'art. 76 della l.r. n. 17/2004, per i contributi in questione, rende non applicabile nella fattispecie la previsione di cui all'art. 50 (*ex art.* 47), primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Stante la previa formulazione dell'interpello fiscale, l'Ufficio legale suggeriva di portare a conoscenza dell'Agenzia delle entrate il parere medesimo.

Di conseguenza l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione con nota prot. 2163 del 6 maggio 2005 (all. 3), inviava copia di tale parere all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, con la nota che s'impugna, l'Agenzia delle entrate, argomentando in maniera apodittica e surrettizia, che il richiamo all'art. 4, della legge n. 476 del 1974, operato legislatore regionale con la norma dell'art. 76, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, è effettuato «al solo fine di individuare le borse di studio cui è riferita l'equiparazione, fermo restando che l'equiparazione stessa esplica i suoi effetti esclusivamente in ambito amministrativo-giuridico» ha affermato che «Nessuna valenza fiscale può essere attribuita alla norma regionale in discorso», in quanto se la stessa fosse diretta all'estensione dell'esenzione disposta dalla legge n. 476 del 1984 ai contributi per l'autoformazione «non risulterebbe conforme ai principi cardine dell'ordinamento costituzionale, relativi alla materia tributaria».

Ritiene, in fatti, l'Agenzia delle entrate, che il quadro di riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato il sistema tributario e contabile dello Stato nonché la perequazione delle risorse finanziarie, escluderebbe la competenza della Regione siciliana in materia «dal momento che questa può operare, nel rinnovato quadro istituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,) solo per gli ambiti non riconosciuti di competenza esclusiva» (dello Stato), concludendo che «se la norma prevista dalla legge regionale stabilisse un'esenzione dall'imposizione sui redditi non sarebbe conforme ai principi di unitarietà e coerenza del sistema di tassazione dei redditi, come delineato dalle richiamate norme costituzionali»; e quindi che anche i contributi per la formazione all'autoimpiego di cui all'art. 76, della l.r. n. 17/2004 sono assoggettati a tassazione con l'applicazione, all'atto dell'erogazione, della ritenuta d'acconto di cui all'art. 24, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Come risulta manifesto dalla semplice esposizione dei fatti la predetta nota dell'Agenzia delle entrate, e le affermazioni ivi contenute, risultano lesive della potestà legislativa, e delle correlate attribuzioni, della Regione siciliana in materia finanziaria nonché del principio costituzionale di leale cooperazione, e vengono censurate per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e delle relative Norme di attuazione in materia finanziaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Non può esser posta in dubbio la certa spettanza alla regione di una puntuale potestà legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36, dello Statuto e che espressamente viene richiamata dall'art. 6, del d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074.

Conseguentemente, codesta ecc.ma Corte numerosissime volte ha affermato l'avvenuto riconoscimento alla Regione siciliana di «una potestà legislativa concorrente o sussidiaria in materia tributaria» (*cf.* per tutte, sentenza n. 186 del 1999).

Puntualmente poi codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 111 del 1999), ha avuto modo di asserire che l'ordinamento finanziario della Regione siciliana è stato costruito attribuendo alla stessa una potestà legislativa anche in ordine alla disciplina degli stessi tributi erariali, ancorché esercitabile, per ciò che concerne detti tributi erariali, «nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo».

Neppure dubbi possono sussistere sulla possibilità, per la Regione siciliana, di disporre normativamente esenzioni da tributi erariali.

Codesta ecc.ma Corte, ha già esaminato e risolto la questione con la risalente, ma attuale, sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, con la quale, dopo aver riconosciuto che la regione ha potestà legislativa in materia tributaria, ha rilevato che la potestà medesima non è circoscritta ai tributi locali, ma può estendersi anche a quelli erariali non espressamente eccettuati dall'art. 36, dello Statuto regionale (imposte di produzione e entrate dei tabacchi e del lotto); e, quindi, con successive sentenze, tra cui la n. 58/1957 e la n. 25 del 27 febbraio 1958, riprendendo anche l'orientamento dell'Alta corte, ha riconosciuto la potestà della regione anche di disporre esenzioni da tributi erariali.

Codesta Corte, con tali sentenze, ha tracciato dei limiti a tale potestà normativa, evidenziando che la legislazione dev'esser coordinata con quella statale, per evitare turbamento del sistema dei rapporti tributari e deve uniformarsi ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

In particolare ha precisato che «per le esenzioni tributarie questi principi sono quelli vigenti nella sfera delle esenzioni riguardanti i singoli tributi, che, per il necessario coordinamento tra la finanza regionale e quella statale, affinché una norma regionale che disponga una esenzione tributaria possa essere costituzionalmente legittima, occorre che esistano nella legislazione statale casi di esenzione da un determinato tributo per sé considerato; che le disposizioni che li prevedono trovino rispondenza in un tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato nel senso che quest'ultima contenga elementi cui possa riferirsi la norma emanata dalla regione; che, infine, la esenzione debba rispondere ad un interesse regionale» (sent. n. 25/1958). La strutturazione della norma regionale dell'art. 76 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, che, per introdurre l'esenzione in questione, equipara le borse per la «formazione all'autoimpiego» alle borse di studio dall'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476, rende evidente la sussistenza dei primi due requisiti individuati da codesta Corte per la legittimità costituzionale della norma regionale, dal momento che questa fa riferimento direttamente ad un'esenzione disposta dallo Stato per la tipologia di tributo (imposte sui redditi) e per la tipologia di esenzione (relative ad erogazioni dirette all'accrescimento del bagaglio culturale e professionale).

Evidente, poi, è l'interesse regionale a tale esenzione, diretto a non gravare i soggetti destinatari di tali misure tendenti alla fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili di una riduzione dell'importo destinato all'autoformazione, e quindi diretto a non vanificare l'intervento di fuoriuscita stesso, laddove, di contro, il bacino dei lavoratori socialmente utili, in Sicilia, è più rilevante che nel resto dello Stato, anche per l'endemico tasso di disoccupazione dell'Isola, e la fuoriuscita stessa è interesse precipuo della regione, anche per sgravare, per il futuro, il bilancio della regione, dagli oneri derivanti dai contributi e finanziamenti variamente destinati ai lavori socialmente utili ed ai lavoratori in essi utilizzati.

Per completezza, va infine rilevato che alla norma dell'art. 76, della l.r. n. 17/2004, non può darsi interpretazione diversa da quella sin qui evidenziata, e ancor meno quella surrettiziamente ritenuta dall'Agenzia delle entrate (equiparare solo in ambito amministrativo-giuslavoristico gli aiuti in parola alle borse di studio) per denegare alla norma qualunque valenza fiscale.

A parte la considerazione che l'interpretazione ipotizzata dall'Agenzia delle entrate risulterebbe improduttiva di effetti giuridici, si osserva che il legislatore regionale, ove avesse voluto dare alla norma in questione esclusivamente tale ipotetica o altra analoga valenza, avrebbe richiamato non già l'art. 4, della legge n. 476/1988 (le cui

disposizioni sono esclusivamente rivolte a creare un'esenzione fiscale delle borse di studio e degli assegni di studio (ivi indicati) ma avrebbe direttamente fatto rinvio alla legge 30 novembre 1989, n. 398, alla legge 3 luglio 1998, n. 210 e al d.m. 30 aprile 1999, n. 224, oggi disciplinanti le borse di studio universitarie e quelle per dottorati di ricerca già disciplinate dall'art. 75, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, richiamato dall'art. 4 della legge n. 476/1988.

Va rilevato infine che per disconoscere la potestà legislativa in materia tributaria della Regione siciliana, l'Agenzia delle entrate fa inopinatamente riferimento al quadro istituzionale determinato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ritenendo che l'attribuzione del sistema tributario, in via generale, alla competenza esclusiva dello Stato non consenta alla Regione siciliana l'esercizio di competenze nella materia. Con ciò disconoscendo, oltre che l'art. 36, dello Statuto regionale e le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, anche l'art. 10, della legge costituzionale n. 3/2001, che fa salve le forme di autonomia più ampie attribuite alle regioni ad autonomia differenziata.

Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

Risulta, inoltre, certamente leso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra gli Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi, nella specie, tra Stato e regione, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere.

E tale lesione risulta ancora più grave considerato che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, più di un mese prima della spedizione della nota che s'impugna (14 giugno 2005) il 6 maggio 2005 ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima copia del citato parere dell'Ufficio regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, più di un mese prima della spedizione della nota che s'impugna (14 giugno 2005) il 6 maggio 2005 ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima copia del citato parere dell'Ufficio legale della regione.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnata nota in quanto lesiva della potestà legislativa regionale e del principio di leale cooperazione;

pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto censurato.

Si depositano con il presente atto:

- 1) l'autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 346 del 2 agosto 2005);*
- 2) copia della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005;*
- 3) copia della nota dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione prot. n. 2163 del 6 maggio 2005.*

Palermo, addì 3 agosto 2005.

AVV. Michele ARCADIPANE - AVV. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

N. 35

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 agosto 2005
(della Corte d'appello di Brescia)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da questi rese in danno del magistrato Paolo Ielo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Brescia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Ricorso *ex art.* 37, legge 11 marzo 1957, n. 87 ed articolo 26 deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956. Conflitto tra la Corte di appello di Brescia e la Camera dei deputati.

Premesso che in occasione della trasmissione televisiva denominata «Sgarbi quotidiani» mandata in onda il 28 dicembre 1995 sulla emittente Canale 5, il conduttore, on. Vittorio Sgarbi all'epoca dei fatti membro della Camera dei deputati, dava lettura e commentava alcuni articoli di stampa che avevano dato notizia dell'esito dell'udienza preliminare svoltasi davanti al G.i.p. del Tribunale di Milano conclusasi con il proscioglimento di alcuni degli imputati, fra cui Fedele Confalonieri, presidente della società Mediaset proprietaria dell'emittente televisiva, per i quali era stata chiesta il rinvio a giudizio in ordine al reato di finanziamento illecito al partito socialista in relazione alla concessione di contributi, formalmente corrisposti per la locazione di stand in occasione di manifestazioni tenute da quel partito politico. Nel dare lettura, in particolare, dell'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» del 23 dicembre 1995, l'on. Sgarbi esordiva facendo riferimento al magistrato dott. Paolo Ielo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, ritenuto colui che aveva condotto l'inchiesta conclusasi con il proscioglimento del Confalonieri.

Affermava in proposito lo Sgarbi «e qui si racconta che tutta la costruzione del signor Ielo era sbagliata. È un'ipotesi che non ha trovato conferma. E che Confalonieri, quasi arrestato incriminato, presidente di quest'azienda non era colpevole». Veniva poi data lettura del passo dell'articolo in cui il giornalista riferiva che il giudice aveva respinto le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pubblico ministero Ielo, aggiungendo il personale commento «che quindi ha clamorosamente sbagliato»; leggeva, quindi, i nomi degli imputati per cui era stato dichiarato non doversi procedere e commentava in proposito «nei confronti non di una persona... guardate quanti errori ha fatto il signor Ielo». Al termine della lettura, l'on. Sgarbi affermava: «Tutti innocenti e sputtanati davanti al mondo per l'inchiesta di un magistrato che li poteva anche fare arrestare. Erano innocenti. Allora perché credere alle parole di uomini come Bocca che fanno solo retorica e non registrano ma i diritti qui di quelli che sono stati colpiti, sono stati infamati da inchieste sbagliate».

Successivamente, era mandato in onda un brano di una trasmissione televisiva, contenente un'intervista resa da Fedele Confalonieri, nella quale quest'ultimo illustrava la vicenda di cui era stato protagonista, affermando che era stato chiesto il suo rinvio a giudizio con riferimento agli stand allestiti presso il congresso del partito socialista, mentre nessuna richiesta era stata fatta con riferimento ad analoga condotta tenuta in relazione a manifestazioni organizzate da altri partiti, menzionando specificatamente il partito comunista italiano.

Nel corso di tali dichiarazioni il Confalonieri faceva espresso riferimento al pubblico ministero Gherardo Colombo. Ripresa la trasmissione in diretta, lo Sgarbi commentava: «viene fuori che si è condotta un'inchiesta per due anni infamando una persona, in questo caso Confalonieri, soltanto con riferimento a quanto egli aveva versato o aveva dato attraverso gli stand al partito socialista. Fino ad oggi quell'accusa era una responsabilità ed era un fatto. Per la stessa cosa fatta da Confalonieri con il partito comunista non si era aperta l'inchiesta. Il che cosa vuol dire? Vuol dire due pesi e due misure. Vuol dire proteggere il partito comunista e per lo stesso reato non iniziare neanche il procedimento, il quale dopo due anni finisce con il proscioglimento. Ma sono due anni in cui tu sei ritenuto un criminale, in cui sei un inquisito. Ma se hai dato soldi al partito comunista italiano non si apre neanche l'inchiesta. Se tu hai dato soldi al PSI si apre l'inchiesta e se non trovi un giudice coraggioso che archivia, che proscioglie, vieni processato. È una cosa intollerabile. Perché il sospetto è l'accusa per due anni

hanno fatto ritenere Confalonieri colpevole di avere dato soldi al PSI che vuol dire partito dei ladri, partito di Craxi. La stessa azione per il partito comunista non ha dato adito neppure all'inizio dell'azione penale: Questo è intollerabile. Io qui ho voluto ricordare come un esempio di cattiva giustizia di cui, naturalmente, il magistrato è il pubblico ministero Ielo»;

che, proposta querela da parte dello Ielo per il reato di diffamazione, si è proceduto nei confronti dell'on. Sgarbi il quale, giudicato in contumacia, con sentenza emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Brescia in data 9 maggio 2002 era ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata dall'attribuzione del fatto determinato e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti, alla pena di € 800,00 di multa nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita che veniva liquidato definitivamente in € 20.000,00;

che la sentenza è stata ritualmente impugnata dinanzi alla Corte di appello di Brescia dal difensore dell'imputato;

che all'udienza dibattimentale del 6 giugno 2004 la Corte di appello di Brescia, non ravvisando la immediata applicabilità della causa di immunità prevista dall'art. 68 Cost. ha provveduto alla trasmissione degli atti alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3, legge 20 giugno 2003, n. 140 perché si pronunciasse sulla insindacabilità delle espressioni attribuite all'on. Sgarbi;

che la Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta del 27 ottobre 2004, la proposta della giunta per le autorizzazioni secondo la quale «i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano in opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» sia perché le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica inerente il modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti di taluni magistrati, sia perché la attività di critica era relativa a questione all'ordine del giorno della attività parlamentare, vertendosi in tema di finanziamento pubblico dei partiti, oggetto di un referendum popolare nel 1978 e di numerosi interventi legislativi nel 1997 e nel 1998.

O S S E R V A

Che le frasi riportate nel capo di imputazione non appaiono connesse con atti tipici delle funzioni parlamentari (proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, etc.) perché non riproducenti, seppure sotto diversa forma espressiva, il contenuto di atti provenienti dal membro del Parlamento dovendosi escludere anche il collegamento con le funzioni parlamentari svolte dall'on. Sgarbi, sia perché la stessa difesa dell'imputato non ha prodotto alcun documento atto a provare che il deputato si sia in precedenza occupato nella sua veste di parlamentare delle vicende giudiziarie del Confalonieri, sia perché le opinioni diffuse attraverso la trasmissione televisiva costituivano un commento, avente carattere di immediatezza, alle notizie di cronaca giudiziaria divulgate dalla stampa quotidiana che l'on. Sgarbi diffondeva ai propri ascoltatori nella veste di opinionista o di notista politico e non certo in quella di membro del Parlamento. Come è stato recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 aprile 2004, n. 120, la legge n. 140/2003 in tema di attuazione dell'art. 68 della Cost. ha reso semplicemente espliciti i contenuti della norma costituzionale, specificando che accanto agli atti di funzione tipici rientrano nella garanzia della insindacabilità anche quelli non di carattere tipico che siano comunque connessi alla funzione parlamentare, prescindendo da ogni criterio di localizzazione.

Di conseguenza questo collegio giudicante non può condividere l'assunto posto alla base della decisione della Camera dei deputati sotto ciascuno dei profili che sono stati messi in luce dalla proposta della Giunta poi approvata dalla Assemblea. La circostanza, infatti, che la critica svolta dall'on. Sgarbi rivesta carattere politico (perché correlata alle note polemiche sul preteso ruolo politico svolto dalla magistratura) non riferisce automaticamente i commenti, ritenuti denigratori, svolti nei confronti del singolo magistrato, ad una attività di carattere parlamentare, trattandosi di opinioni che non risulta abbiano un riscontro con la funzione di membro del Parlamento in concreto svolta dall'on. Sgarbi e sono piuttosto riconducibili alla libera manifestazione del pensiero garantita ad

ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione nel bilanciamento con la protezione di altri beni costituzionalmente protetti come la dignità della persona. Del pari, l'affermazione secondo cui il nesso funzionale sarebbe da cogliersi per il collegamento fra il discorso proferito dall'on. Sgarbi nella trasmissione televisiva ed il tema del finanziamento dei partiti ampiamente trattato dal Parlamento non sembra pertinente giacché non era per nulla questo il nucleo del tema trattato dall'on. Sgarbi in corso di trasmissione, nella quale prendendo spunto dal procedimento promosso nei confronti del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, venivano svolti apprezzamenti negativi sull'operato della magistratura inquirente ed in particolare (a tenore della sentenza di primo grado) sulla persona del querelante. Se è pur vero che l'art. 3 della legge n. 140/2003 comprende nell'ambito della prerogativa della immunità le «attività di divulgazione, di critica e di denuncia politica» non è men vero che queste devono risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari mentre la garanzia della immunità non copre automaticamente ogni espressione del pensiero del parlamentare in ragione esclusiva del mandato ricevuto dagli elettori.

Pertanto, la deliberazione della Camera dei deputati appare viziata da erronea valutazione dei presupposti giustificativi del potere proprio di tale organo costituzionale e, quindi, atta ad interferire in modo illegittimo nella sfera di attribuzioni di questa autorità giudiziaria procedente, in quanto (diversamente dal deliberato della Camera dei deputati) le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, quali recepite nel capo di imputazione, non appaiono connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, rientrare nella immunità prevista dall'art. 68 Cost. intesa nella accezione risultante dalla giurisprudenza costituzionale;

Di conseguenza, si impone il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera da parte della Corte costituzionale, alla quale debbono essere rimessi gli atti per la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato.

P. Q. M.

Visti l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 26 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost. come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata nella seduta del 27 ottobre 2004, relativamente al presente procedimento contro l'on. Vittorio Sgarbi e conseguentemente dichiara la sospensione del procedimento fino alla risoluzione del conflitto di attribuzione e la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.;

Ordina che, a cura della cancelleria, il presente ricorso, unitamente a copia degli atti del procedimento, sia depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale e sia comunicato al Presidente della Camere dei deputati.

Brescia, addì 31 gennaio 2005

IL PRESIDENTE: SARTEA

05C0911

N. 408

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Mulè Cascio Maria Giovanna contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 489/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30043 del registro di segreteria promosso ad istanza di Mulè Cascio Maria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'8 gennaio 2000.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per la ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Maria Giovanna Mulè Cascio, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 9 ottobre 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 498 del 7 marzo 1959, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 10, mesi 3 e giorni 2 e determinato un contributo complessivo di L. 26.421.156.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato l'8 gennaio 2000, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno

successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.R.I.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni Civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958

e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4.50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione, siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 409

Ordinanza del 23 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Franco Angelo contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 477/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30055 del registro di segreteria promosso ad istanza di Franco Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Angelo Franco, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 18 settembre 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 3446 del 9 agosto 1996, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 14, mesi 7 e giorni 8 e determinato un contributo complessivo di L. 35.696.232.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei

conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980, ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni Civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962, si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione del-

l'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da riconsungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 410

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Torres Stefano contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 493/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 26924 del registro di segreteria promosso ad istanza di Torres Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 27 giugno 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Stefano Torres, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 24 febbraio 1987, chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 833 del 3 marzo 1993, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 10, mesi 5 e giorni 20 e determinato un contributo complessivo di L. 46.327.889.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 27 giugno 2002, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del Lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, con memoria depositata il 3 settembre 2002, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, alle-

gando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2, della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980, ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge 1338/1962, nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione del-

l'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979, e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che come già si è visto in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 411

Ordinanza del 25 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Mancuso Angela contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Trattamenti pensionistici di anzianità a dipendenti della Regione Siciliana - Sospensione - Esclusione per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003 - Irragionevolezza - Violazione del principio di copertura finanziaria - Riproposizione di questioni già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 252/2004 di manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, commi 1, secondo periodo, e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 483/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 24067 del registro di segreteria promosso ad istanza di Mancuso Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Montalbano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 19 settembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Ignazio Montalbano, per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

F A T T O

La professoressa Angela Mancuso, insegnante presso gli istituti regionali d'arte della regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della regione siciliana, dopo aver disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73;

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1, del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1° gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva disposto che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con

decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che, per effetto dell'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio ed incluso nei contingenti annuali fosse collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2003 e dal 1° settembre 2005.

In esito all'istanza dell'odierna ricorrente l'amministrazione regionale, con nota n. 5412 del 22 giugno 2001, comunicava alla predetta dipendente che, sebbene in effetti collocata utilmente nell'ambito del contingente da collocare a riposo, avrebbe potuto essere cancellata dai ruoli, ma non avrebbe potuto ottenere il diritto a pensione in quanto inquadrata in ruolo a seguito della legge regionale n. 21/1986, personale al quale spetta il trattamento pensionistico previsto per il corrispondente personale statale.

Avverso il suddetto provvedimento l'interessata proponeva ricorso con atto depositato il 19 settembre 2001, con contestuale istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.

Questa sezione con ordinanza n. 10/02 del 18 gennaio 2002 rigettava la richiesta di provvedimento cautelare.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2001 si è costituita la Regione siciliana illustrando i motivi a sostegno della tesi già esplicitata in sede amministrativa e che avevano portato all'emanazione del provvedimento qui impugnato.

Alla pubblica udienza di trattazione del 3 marzo 2003, non rappresentata la Regione siciliana, l'avv. Ignazio Montalbano ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 105 del 6 marzo 2003 questo giudice sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella parte in cui, dopo avere sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2, con riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4, della Costituzione.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2004 dichiarava la manifesta inammissibilità della questione ravvisando alcune lacune argomentative che, a suo dire, le avrebbero impedito di «svolgere la necessaria verifica circa l'applicabilità della normativa impugnata e quindi in ordine all'incidenza della richiesta pronuncia sulla individuazione soggettiva fatta valere in giudizio».

Posto nuovamente a ruolo il giudizio, questo veniva discusso alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, alla quale l'avv. Ignazio Montalbano, per la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del gravame, mentre l'avv. Vincenzo Farina, per la Regione siciliana, richiamandosi ad un'ulteriore memoria depositata il 26 ottobre 2004, ha chiesto che, alla luce dell'intervenuta abrogazione della norma in questione da parte dell'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, si prendesse atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente, con la conseguenziale pronuncia in rito o, in subordine, il rigetto nel merito.

D I R I T T O

L'art. 20, della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21 ha disposto che a decorrere dal 31 dicembre 2003 siano abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile.

Cioè, in sintesi, è stata abrogata la normativa (commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni) in base alla quale l'odierna ricorrente aveva ritenuto di potere richiedere il collocamento a riposo anticipato, che avrebbe dovuto aver luogo dal 1° gennaio 2004.

Si pone, quindi, in via preliminare, il problema di verificare se il venir meno della normativa suddetta precluda il diritto al collocamento a riposo dell'interessata e, quindi, per quanto riguarda l'odierno giudizio, ne abbia fatto venir meno l'interesse ad agire.

A tale risultato non può pervenirsi se non attraverso una corretta esegesi della normativa in questione.

L'art. 39 della l.r. n. 10/2000 prevedeva che, al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 avessero diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993 e che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 2, della l.r. n. 2/1962, prevedeva, poi, che l'impiegato dimissionario conseguisse il diritto alla pensione qualora avesse raggiunto il sessantesimo anno di età e contasse almeno quindici anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora avesse prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. L'impiegata, poi, che aveva contratto matrimonio, o sia vedova con prole a carico, poteva presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego ed ai fini del compimento dell'anzianità minima prevista per la maturazione del diritto a pensione a lei era concesso un aumento di servizio utile fino al massimo di 5 anni.

Orbene, è la legge regionale stessa a qualificare come diritto quello del dipendente che intende risolvere il proprio rapporto, in presenza delle condizioni ivi previste: né, d'altronde, a conferma di tale interpretazione, la legge prevede per l'Amministrazione una qualche forma di discrezionalità nell'accettazione della domanda, se non sotto il profilo (ma qui di discrezionalità non si tratta) della verifica della capienza della percentuale del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

Ne consegue che si è in presenza di un vero e proprio diritto potestativo del dipendente ad essere collocato a riposo in presenza delle condizioni contributive richieste e purché la domanda sia stata presentata entro i termini di legge.

Orbene, il diritto potestativo (nella specie diritto al collocamento a riposo con il relativo trattamento di quiescenza) si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende, gli stessi non possono essere rimessi in discussione se non in presenza di una norma specifica, attributiva di un contrario diritto di revoca e di un consequenziale stato di soggezione da parte dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

Ciò, ovviamente, vale per l'interessato ed, a maggior ragione, per l'amministrazione.

Ne consegue che il diritto si perfeziona, dopo che l'interessato lo ha fatto valere, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione delle domande, salvo l'adozione del provvedimento di collocamento a riposo con diritto al trattamento di quiescenza da parte dell'Amministrazione, che, però assume mero contenuto ricognitivo dell'accertamento delle condizioni di legge.

E tale provvedimento risulta, comunque, effettivamente emanato dall'Amministrazione regionale con decreto del dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale BB. CC. AA. E P. I. del 17 luglio 2001 di approvazione delle graduatorie per il collocamento a riposo, nel cui contesto la Mancuso risulta utilmente collocata in graduatoria al n. 24.

Ulteriore conseguenza ne è che su di esso il legislatore può incidere solo con l'emanazione di una legge con valore espressamente retroattivo (atteso che la legge, ordinariamente, dispone solo per il futuro) — con tutti i problemi di costituzionalità che un simile intervento potrebbe porre — retroattività che, nel caso dell'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21 è espressamente negata dallo stesso tenore della norma che, addirittura, prevede solo a decorrere dal 31 dicembre 2003 (cioè un giorno dopo la data di pubblicazione ed entrata in vigore della legge, pubblicata ed entrata in vigore il 30 dicembre 2003) l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra norma regionale incompatibile.

Pertanto, la sopravvenuta abrogazione della norma non appare suscettibile di incidere sul diritto della ricorrente al collocamento a riposo che è e resta disciplinato dalle norme in vigore al tempo del suo esercizio.

Nel merito, la professoressa Angela Mancuso, insegnante presso gli istituti regionali d'arte della Regione siciliana inquadrata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 1993, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

L'Amministrazione regionale, nonostante l'utile collocamento in graduatoria dell'interessata, le ha comunicato che ciò avrebbe determinato solo il suo collocamento a riposo, ma senza trattamento di quiescenza, atteso che alla Mancuso, inquadrata in ruolo ai sensi della l.r. n. 21/1986, spettava il trattamento pensionistico previsto per il personale statale e non quello per il personale regionale.

L'art. 10 della l.r. n. 21/1986, infatti, prevede che il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale siano disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore di quella legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti e che, nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della stessa legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuino ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, così come al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data della sua entrata in vigore, ancorché pubblicati in data successiva.

Tra le categorie esonerate dall'applicazione della disciplina pensionistica statale si rinviene, pertanto, quella del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986.

Non vi è dubbio, come risulta dagli atti, che l'odierna ricorrente a quella data prestasse già servizio presso gli istituti regionali d'arte della Regione siciliana in qualità di incaricata annuale stabilizzata ai sensi dell'art. 4, della l.r. 21 agosto 1984, n. 53, il quale prevedeva che il personale di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, già prorogato per l'anno scolastico 1982/1983, ed il personale direttivo docente e non docente cui è stato conferito l'incarico o una supplenza di durata non inferiore a 180 giorni nello stesso anno scolastico, nonché il personale di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, fosse confermato anche per l'anno scolastico 1983-84 e, comunque, fino al riordino della materia.

Quel personale, al quale appartiene anche l'odierna ricorrente, è stato poi collocato in ruolo in forza dell'art. 10, della l.r. n. 34, del 1990 che ha definitivamente riordinato la materia.

Orbene, se per un verso non forma oggetto di contestazione che per il personale in servizio presso gli Istituti d'arte regionali (tra i quali la prof.ssa Mancuso) spettasse il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 19, della l.r. n. 7/1974, nel testo integrato dall'art. 12, della l.r. n. 53/1976, è però in dubbio da parte dell'amministrazione regionale che l'odierna ricorrente, essendo stata immessa in ruolo dal 1993, potesse ancora farsi rientrare in quella previsione scardinata, per tutto il personale regionale, dall'art. 10 della l.r. n. 21/1986, con le sole eccezioni ivi previste.

Come già sottolineato, però, tra le eccezioni figurava quella del personale in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. n. 21/1986 e la prof.ssa Mancuso, ad avviso di questo giudice, rientra in tale previsione.

La ricorrente, infatti, a quella data prestava servizio presso gli istituti d'arte con un tipo di rapporto che, ancorché nominativamente non di ruolo, possedeva però tutte le caratteristiche di stabilità del primo, tant'è che, dopo la stabilizzazione *ex lege* avvenuta nel 1984, è stata definitivamente immessa in ruolo nel 1993.

Ne costituisce riprova l'art. 5, della stessa l.r. n. 53/1984, il quale prevedeva che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione fosse autorizzato, anche in eventuale deroga alla normativa vigente in materia, a disciplinare e disporre con proprio provvedimento l'utilizzazione del personale predetto, che non trovi possibilità di impiego nelle rispettive sedi scolastiche, in attività amministrative anche in uffici ed enti centrali e periferici, comunque vigilati e controllati, o che siano delegati alla trattazione di affari del settore della pubblica istruzione dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

È chiaro che, laddove si fosse trattato di un rapporto caratterizzato da precariato, una simile forma di tutela non avrebbe avuto ragion d'essere, ben potendo l'amministrazione porre fine ad un incarico del quale non ravvisava più la necessità.

Si può trarre, quindi, come conclusione, che la prof.ssa Mancuso rientra tra i destinatari dell'art. 10, comma 2, della l.r. n. 21/1986 e, quindi, ad essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, della l.r. n. 10/2000.

Quest'ultima norma, contenuta nel titolo VII della citata legge n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensioni-

stico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Ritiene questo giudice però, preliminarmente, che la normativa regionale della quale deve fare applicazione al fine della soluzione del caso di specie, e particolarmente l'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella parte in cui, dopo avere sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti d'anzianità ha fatto, però, salva l'applicazione dell'articolo 3, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2, suscitati fondati dubbi di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4, della Costituzione.

La questione, già sollevata da questo giudice con l'ordinanza di cui in narrativa e dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale nei termini ivi specificati, atteso che la pronuncia del giudice delle leggi ha riguardato esclusivamente aspetti di rito, peraltro sanati ed integrati in questa sede, deve essere qui riproposta.

È noto il dibattito politico, sociale ed istituzionale sviluppatosi intorno all'assetto del nostro sistema pensionistico ed all'opportunità o meno di una sua riforma nel senso, in particolare, dell'abolizione delle c.d. pensioni di anzianità, quelle, cioè, conseguibili al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio (in specie 35 anni), a prescindere da quella anagrafica del beneficiario.

È altrettanto noto come tale passaggio, laddove condiviso, sia stato suggerito da improcrastinabili esigenze d'equilibrio della finanza pubblica, di pareggio di bilancio e, in prospettiva, di vera e propria garanzia dell'effettività, nel tempo, della prestazione di quiescenza.

L'adesione ad una simile riforma — ed è agevole rilevarlo anche dai lavori parlamentari della legge in esame — presuppone, sotto il profilo finanziario, il riconoscimento della fondatezza delle suddette esigenze e, sostanzialmente, dell'impossibilità del mantenimento di un sistema previdenziale non più compatibile con le risorse disponibili nel tempo, e ciò non senza un costo sotto il profilo politico, attesa l'eliminazione di un percorso sicuramente di maggior favore per il lavoratore.

Peraltro, a fronte d'ogni collocamento a riposo per anzianità si determinano, a carico della regione, per un verso minori entrate derivanti dal venir meno delle ritenute previdenziali e, per altro verso, maggiori spese scaturenti dall'esigenza di coprire il posto lasciato libero in organico, sommando, quindi, all'erogazione della pensione, sempre a carico del bilancio regionale, quella di un ulteriore trattamento di attività. La soluzione adottata dal legislatore regionale, quindi, non appare del tutto scevra da elementi di manifesta illogicità, nella misura in cui, pur dichiarando di volerne sospendere l'applicazione, invece incentiva, sottoponendone l'esercizio ai termini indicati nella legge, il ricorso alle pensioni di anzianità per coloro che ne hanno già maturato i requisiti, oltre a sembrare contrastante con il precetto di cui all'art. 81, comma 4, della Costituzione, atteso che nella legge non è fatto alcun cenno ai mezzi di copertura correlati alle minori entrate ed alle maggiori spese, nei vari esercizi, diretta conseguenza di quella norma di legge.

Tali dubbi sono viepiù alimentati, in quanto mostrano di essere stati pienamente condivisi dallo stesso legislatore regionale, dalla riscontrata esigenza, manifestata nell'art. 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2, di disporre, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento dei contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale (peraltro non quantificato dal legislatore nel suo effettivo ammontare complessivo), cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, nella misura dello 0,50 per cento annuo e di scaglionare il collocamento a riposo dei dipendenti inclusi nei contingenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004, oltre a disporre, per il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio e incluso nei citati contingenti annuali, il collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2003 e dal 1° settembre 2005.

Tali misure, però, non appaiono affatto risolutive dei dubbi di legittimità qui evidenziati, né sotto il profilo della logicità né sotto quello della copertura finanziaria.

Per un verso, infatti, né il modestissimo aumento dei contributi di quiescenza e previdenza (limitato, inoltre, al solo personale interessato alla legge n. 2/62), né la maggiore diluizione dei termini di scaglionamento per il collocamento a riposo, appaiono idonei a ricostituire un coerente e logico sviluppo della manovra finanziaria e neppure ad offrire un pieno soddisfacimento dell'obbligo di cui all'art. 81, comma 4, della Costituzione.

Ritiene, peraltro, questo giudice, che la portata dell'art. 81, comma 4, Cost., debba essere correttamente letta in coerenza con gli stessi comportamenti legislativi, in termini dinamici e non semplicemente statici.

In buona sostanza, la predetta disposizione non potrebbe valere solo per le maggiori spese o minori entrate generate *ex novo* con un provvedimento legislativo, ma dovrebbe svolgere la propria funzione di limite che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica finanziaria (Corte costituzionale n. 327 del 14 - 24 luglio 1998) tutte le volte in cui lo stesso legislatore, mediante atti normativi, abbia inequivocabilmente, come nel caso di specie, introdotto misure di compressione della spesa a fini di riequilibrio di bilancio, con ciò dando atto in forma ufficiale dell'incapienza di bilancio per spese già previste dall'ordinamento.

Non pare revocabile in dubbio a questo giudice, infatti, che in questi casi l'introdurre misure restrittive, sul presupposto dell'insostenibilità della spesa già prevista, per poi mantenerla, contestualmente, con diversa articolazione e motivazione, ed anzi incentivandone l'effettuazione attraverso la creazione di percorsi agevolati e la fissazione di un termine temporale entro il quale i beneficiari ne possano attivare la fruibilità, senza però indicare con quali mezzi finanziari, già riconosciuti insussistenti, farvi fronte, si ponga in contrasto con l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, comma 4, Cost. e con il principio di logicità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Una conferma ai dubbi di costituzionalità sollevati in questa sede sembra giungere dalla pur intempestiva abrogazione della norma da parte del Parlamento regionale, su iniziativa del Governo regionale, nell'intento di evitare, come riportato da dichiarazioni rese alla stampa ed in sede parlamentare da autorevoli esponenti politici, gli effetti devastanti di una probabile sentenza di incostituzionalità, nella consapevolezza, anch'essa in più sedi manifestata, di un insopportabile onere finanziario derivante da quei collocamenti a riposo anticipati.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché dall'accoglimento della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati deriverebbe il venir meno (retroattivo) della norma invocata dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso che, invece, in caso contrario, sembrerebbe apparire fondato.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella parte in cui, dopo aver sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2, con riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 412

Ordinanza del 23 marzo 2005 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Avila Lidia ved. Calzolari ed altre contro Regione Siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Regione Siciliana - Ratei pensionistici arretrati (nella specie: ratei relativi all'indennità di contingenza dovuta, in caso di cumulo di pensioni, a seguito della sentenza della Corte n. 516/2000) - Termine prescrizionale quinquennale - Decorrenza, secondo la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale d'appello presso la Regione Siciliana, costituente «diritto vivente», dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, anziché dalla data di richiesta dell'avente diritto, come ritenuto dalle Sezioni riunite della stessa Corte dei conti, nonché dalla Corte di cassazione - Ingiustificato trattamento privilegiato dei crediti previdenziali rispetto ai crediti da lavoro.

- Regio Decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 193/2005 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 27155 del registro di segreteria promosso ad istanza di Avila Lidia vedova Calzolari, Cutaia Pina Gilda vedova Aquilino La Bua Rosa vedova D'Agostino, Pidone Isabella vedova Sarpi, Testi Cesarina vedova Alcamisi e Viccica Teresa vedova Butera, tutte rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Fazio, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 24 luglio 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2005 l'avv. Giuseppe Fazio, per le ricorrenti, e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

F A T T O

Le odierne ricorrenti, tutte pensionate statali cumulanti un ulteriore di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità a carico della Regione siciliana, lamentano la mancata percezione, sul secondo trattamento di quiescenza regionale, dell'indennità di contingenza di cui alla tabella «O» annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

A fondamento del diritto invocato le ricorrenti hanno fatto riferimento alla sentenza n. 516 della Corte costituzionale del 21 novembre 2000, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la tab. «O», lett. B), comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni e assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2005 l'avv. Giuseppe Fazio, per le ricorrenti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Vincenzo Farina, per la Regione, ha dichiarato che l'amministrazione regionale ha preso atto della pronuncia della Corte costituzionale e sta procedendo, a istanza di ciascun interessato, all'attribuzione dell'indennità richiesta, chiedendo, di conseguenza, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; ha, però, comunque, eccepito la prescrizione dei ratei maturati oltre il quinquennio precedente alla notifica del ricorso.

D I R I T T O

La sentenza n. 516 della Corte costituzionale del 21 novembre 2000 è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte — ed in tal senso può ormai pacificamente parlarsi di diritto vivente, peraltro ora recepito anche dall'amministrazione regionale la quale, però, nel caso di specie non ha prodotto i provvedimenti emanati in favore delle ricorrenti e che soli consentirebbero la cessazione della materia del contendere — nel senso che in caso di cumulo tra diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione tra loro non incompatibili, in assenza di un ulteriore intervento legislativo che fissi un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari per i pensionati regionali debba considerarsi venuto meno.

Ne consegue che il ricorso, sul punto, deve considerarsi manifestamente fondato e da ciò deriva anche il diritto alla corresponsione degli arretrati ed accessori di legge, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo di pensione.

Ma proprio su quest'ultimo aspetto, quello del diritto ai ratei arretrati, l'amministrazione regionale ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento al disposto di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295.

Si pone, quindi, il problema di stabilire la decorrenza del termine prescrizionale, se, cioè, esso debba decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale per tutti i ratei maturati in data antecedente o se, a prescindere dalla suddetta sentenza, esso debba decorrere per ogni rateo comunque dalla data di maturazione, anche se precedente alla citata sentenza, e ciò in quanto il ricorso risulta notificato l'8 luglio 2002, cioè entro il quinquennio dalla pubblicazione della suddetta sentenza e, pertanto, l'accoglimento della prima tesi determinerebbe il diritto, per ciascuna ricorrente, agli arretrati sin dalla corresponsione della prima rata di pensione, mentre l'accoglimento della seconda tesi comporterebbe, per tutte le ricorrenti, il diritto agli arretrati solo dall'8 luglio 1997, quinquennio precedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

La Corte suprema di Cassazione ha, a tal proposito, ripetutamente affermato il principio che il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato dalla Corte costituzionale, non determinando un impedimento legale all'esercizio del diritto, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto, non incide sulla decorrenza della prescrizione che, pertanto, ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere, pur con il necessario giudizio incidentale di legittimità costituzionale (Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2000, n. 7437; Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 2000, n. 7289; Cass., 11 febbraio 1985, n. 1165).

Sulla stessa linea si è da tempo attestata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che al fine di stabilire la data di decorrenza della prescrizione dei ratei pensionistici da attribuire all'avente diritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge, debba ritenersi che il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisca una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità, e pertanto non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 codice civile), restando esclusa la possibilità di far decorrere il termine prescrizionale dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, atteso che anche tale sentenza non è creatrice di una nuova norma, ma solo liberatrice di un contenuto normativo già presente, sia pure *in nuce*, nella disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima; e, pertanto, la data di insorgenza oggettiva del diritto ai maggiori assegni pregressi, da attribuirsi al personale in pensione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge, viene a coincidere con quella, diversa da caso a caso, del giorno in cui ogni avente titolo, con la presentazione della propria richiesta, ha consolidato il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ed al suo *quantum*, ed è quindi da tale data che deve essere computato, a ritroso, il quinquennio prescrizionale, dato che con essa — e da essa — sorge il subordinato diritto alla liquidazione dei maggiori assegni arretrati (Corte dei conti, Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 17 aprile 1996, n. 49).

Nello stesso senso si sono pronunciate le sezioni riunite di questa Corte, investite per definizione di questione di massima, con sentenze n. 8/2000/QM e n. 16/2003/QM.

Tuttavia, la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, con giurisprudenza ormai assolutamente costante (tra le tante vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello Sicilia, nn. 218/04, 219/04, 227/04, 2/05 e 4/05), disattendendo sia l'orientamento della suprema Corte di cassazione, sia quello delle sezioni riunite che delle altre sezioni d'appello centrali della Corte dei conti, è dell'avviso che tale tesi non possa trovare immediato ingresso in materia pensionistica e che il termine prescrizionale debba, quindi, decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di dichiarazione dell'illegittimità costituzionale, con conseguenti oneri finanziari per l'erario di non trascurabile entità: basti solo rilevare come una delle ricorrenti di cui al presente giudizio, in caso di accoglimento della tesi fatta propria dai giudici d'appello siciliani, avrebbe diritto alla percezione di oltre 30 anni di arretrati, a decorrere dal 1° novembre 1972.

Ad avviso dei giudici d'appello l'istituto pensionistico sarebbe configurabile come una situazione giuridica complessa, nella quale la realizzazione del diritto risulta necessariamente subordinata all'emanazione di un provvedimento amministrativo o ad una specifica disposizione di legge che esplicitamente attribuisca il diritto stabilendone misura e modalità di erogazione.

Conclusivamente, i giudici d'appello affermano che, mentre la norma non ancora dichiarata incostituzionale che vieta l'attribuzione di una prestazione pensionistica, in assenza dei suddetti presupposti, impedisce la realizzazione del diritto, con l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma la pretesa patrimoniale viene a concreta esistenza, con la conseguenza che solo allora, divenendo concretamente azionabile il diritto, possono decorrere i termini prescrizionali.

Orbene, tale interpretazione offerta dai giudici d'appello siciliani, per la stessa struttura del processo innanzi a questa Corte che non prevede ulteriori gravami alle sezioni riunite, sia pure solo per motivi di diritto, né l'efficacia vincolante in punto di diritto delle sentenze emesse dalle sezioni riunite su questioni di massima nell'esercizio

della loro funzione nomofilattica, deve ritenersi che abbia acquisito, sia pure limitatamente ai giudizi pensionistici relativi ai ricorrenti residenti in Sicilia e che nella sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana individuano il giudice d'appello precostituito per legge, la dignità e le caratteristiche del c.d. diritto vivente, del quale questo giudice non può non prendere atto ai fini della pronuncia sul punto controverso, atteso che ogni eventuale decisione di segno contrario verrebbe inevitabilmente gravata di appello dalla parte interessata e conseguentemente cassata dai giudici del gravame. Così come, peraltro, costituisce diritto vivente nel restante territorio nazionale l'interpretazione opposta, offerta dalla Corte suprema di cassazione e valida per i crediti di lavoro (alla cui tutela si ispira quella dei crediti pensionistici), sia per gli stessi crediti pensionistici, così come prospettato dalla unanime giurisprudenza della Corte dei conti con l'eccezione qui allegata.

Tale situazione, però, genera una palese disparità di trattamento, sotto un duplice profilo, l'uno intrinseco alla norma interpretata e l'altro che potremmo definire «di sistema».

Sotto il primo profilo deve rilevarsi come l'art. 2, commi 2 e 4, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, secondo l'interpretazione costituente diritto vivente per questo giudice, farebbero decorrere il termine di prescrizione quinquennale, nell'ipotesi di credito sorgente da una sentenza di illegittimità della Corte costituzionale, dalla data di pubblicazione della sentenza medesima.

Si tratta, come di tutta evidenza, di una condizione del tutto singolare ed eccezionale rispetto ai principi generali fatti propri dalla giurisprudenza di tutte le giurisdizioni sul punto e relativi ad ogni altro tipo di credito, ivi inclusi quelli da lavoro dipendente (oltre a quelli sempre pensionistici ma di competenza, in sede di appello, delle altre sezioni della Corte dei conti) per i quali opera il principio dimetralmente opposto secondo cui l'incostituzionalità delle norma non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto.

Tale eccezione non trova alcuna ragionevole giustificazione, creando, invece, una palese condizione di disparità di trattamento a discapito di tutti gli altri crediti di ogni natura, inclusi quelli da lavoro dipendente e previdenziali, per i quali la norma non si applica, con violazione, quindi, dell'art. 3 della Costituzione.

Sotto altro profilo, che si è già definito «di sistema», il sopravvivere di questo diritto vivente nei termini sopra descritti, fondato su basi territoriali liberamente predeterminabili dall'interessato (la competenza territoriale di primo grado è determinata solo sulla base della residenza del ricorrente alla data di proposizione del ricorso), comporta un'irragionevole quanto ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini italiani che in relazione al giudice d'appello (da essi stessi peraltro opzionabile attraverso lo spostamento di residenza al momento di proposizione del ricorso) si vedono applicati due diversi quanto contrastanti diritti viventi, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non appare, quindi, palesemente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente diritto vivente nell'ambito della giurisdizionale contabile siciliana, che il termine prescrizione per i ratei dell'indennità di contingenza o altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedita dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché dall'accoglimento o dal rigetto della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati deriverebbe una notevole diversificazione nel diritto agli arretrati dei ricorrenti.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, in relazione all'art 3 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata ai ricorrenti, al presidente della Regione siciliana ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2005.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 413

Ordinanza del 10 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Zinnanti Giusto contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 446/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30048 del registro di segreteria promosso ad istanza di Zinnanti Giusto, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 settembre 2001;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana,

F A T T O

Il signor Giusto Zinnanti, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 2 febbraio 1993 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreti del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale nn. 3589 del 30 ottobre 1995 e 3748 del 10 settembre 1996, con i quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 12, mesi 2 e giorni 10 e determinato un contributo complessivo di £ 31.814.203.

Avverso i suddetti decreti l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 26 settembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, alle-

gando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2, della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma dell'art. 21 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge

n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato...., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 414

Ordinanza del 22 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Ferraro Giovanni contro la Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, n. 469/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 11459 del registro di segreteria promosso ad istanza di Ferraro Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 12 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giovanni Ferraro, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 19 ottobre 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 6533 del 18 novembre 1996, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni nove, mesi dieci e giorni diciotto e determinato un contributo complessivo di L. 5.229.996.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 12 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a quindici anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di trentacinque anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati

dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, ci chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.r.i.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa a sensi del citato art.13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art.13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione del-

l'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quaranta anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai quindici anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per

cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quaranta anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai quindici anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito;

e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 415

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Ferrante Anna Maria contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 26/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30031 del registro di segreteria promosso ad istanza di Ferrante Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana;

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 18 ottobre 1999;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La sig. Anna Maria Ferrante, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 16 aprile 1994 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 5512 del 27 ottobre 1996, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni cinque mesi zero e giorni tre e determinato un contributo complessivo di L. 18.237.450.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 18 ottobre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a quindici anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di trentacinque anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per

gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica. Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora,

anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quaranta anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai quindici anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si

dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quaranta anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai quindici anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente «*ex se*» di raggiungere l'equilibrio normativamente perse-

guito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 416

Ordinanza del 24 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Vento Domenico contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 482/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30027 del registro di segreteria promosso ad istanza di Vento Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 settembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Domenico Vento, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 24 settembre 1991 chiedeva, al fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 8841 del 25 ottobre 1997, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 16, mesi 4 e giorni 12 e determinato un contributo complessivo di L. 29.651.076.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 22 settembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, alle-

gando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2, della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge

n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n.2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente», del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 417

Ordinanza del 26 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Ciancimino Girolamo contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 484/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1672 del registro di segreteria promosso ad istanza di Ciancimino Girolamo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 ottobre 1999;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Girolamo Ciancimino, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 26 giugno 1989 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 3145 del 12 novembre 1993, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 19, mesi 8 e giorni 10 e determinato un contributo complessivo di L. 68.579.438.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 ottobre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso

(vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980, ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora,

anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 418

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Affranchi Giovanni contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 486/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30021 del registro di segreteria promosso ad istanza di Affranchi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 28 giugno 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Giovanni Affranchi, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 10 febbraio 1993 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1161 del 21 maggio 1999, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 23, mesi 6 e giorni 22 e determinato un contributo complessivo di £. 68.687.163.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei

conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. .63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione del-

l'I.N.P.S. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/4/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'Amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli art. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale. La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 col riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da un parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo

scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 419

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Salsa Domenico contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 485/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30007 del registro di segreteria promosso ad istanza di Salsa Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 18 ottobre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Domenico Salsa, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 2 luglio 1987, chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1747 del 12 giugno 1992, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9, mesi 11 e giorni 0 e determinato un contributo complessivo di L. 28.970.206.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 19 ottobre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte

dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980, ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.R.I.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora,

anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n.2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 420

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Sorrentino Nunzio contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 488/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30044 del registro di segreteria promosso ad istanza di Sorrentino Nunzio, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 settembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il sig. Nunzio Sorrentino, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 29 settembre 1993 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreti del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale nn. 549, del 27 gennaio 1996 e 3758, del 10 settembre 1996, con i quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni undici, mesi cinque e giorni ventitre e determinato un contributo complessivo di L. 40.722.696.

Avverso i suddetti decreti l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 26 settembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di trentacinque anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello

Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2, della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perchè era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge

n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perchè, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli articoli 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quarant'anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980, per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979 e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripe-

tuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo quaranta anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con quindici anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con quarant'anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980, per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di trentacinque anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo

scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di quindici anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo trentacinque anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 421

Ordinanza del 29 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur.le per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da La Barbera Rachela contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; Legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 487/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 33165 del registro di segreteria promosso ad istanza di La Barbera Rachela, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Palazzolo, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 9 marzo 2000.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 il dott. Costantino Sferrazza per la Regione, siciliana. Non rappresentata la ricorrente.

F A T T O

La signora Rachela La Barbera, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 20 ottobre 1989 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 4933 del 3 ottobre 1996, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 12, mesi 3 e giorni 20 e determinato un contributo complessivo di L. 27.668.387.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 9 marzo 2000, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con atto depositato il 7 maggio 2001 e con successiva memoria depositata il 29 luglio 2002, integrata con ulteriore memoria depositata il 20 settembre 2004, con le quali, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, non rappresentata la ricorrente, il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del

2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2, della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge

n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali nn. 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2./62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse rite-

nera indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo, giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. nn. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, (per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29).

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto, utile e riscattato....., fino d un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica.... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto

ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione, siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3, Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81, Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione, siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 422

Ordinanza del 6 aprile 2005 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Pellicano Massimiliano contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed altra

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Assenza o genericità nella legge di delega di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità derivata dell'intera disciplina delegata .

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12 e, in via derivata, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

In via subordinata: Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Disciplina - Previsione di un nuovo rito caratterizzato da una fase di formazione del *thema decidendum* e *probandum* totalmente rimesso alle parti e sottratto all'intervento del giudice - Contrasto con i principi di "concentrazione del procedimento" e di "riduzione dei termini processuali", posti dalla legge di delega per la riforma del diritto societario - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 17959/2004; letti gli atti; osserva.

IN FATTO

Con citazione regolarmente notificata Massimiliano Pellicano premesso che: nel 1999 ha acceso un conto corrente presso la Banca 121 tramite il promotore finanziario Chianese per investire in modo fruttuoso i propri risparmi con operazioni a basso rischio;

che nel marzo 2001 ha incontrato il suddetto promotore ribadendo la limitata disponibilità economica e l'interesse ad un investimento a basso rischio;

che il promotore gli ha suggerito il piano denominato «4you» assicurandogli che l'investimento era conveniente, a basso rischio, sicuro e previdenziale;

che su suggerimento del promotore ha accettato di sottoscrivere tre distinti piani finanziari allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri economici;

che il piano finanziario prevede il finanziamento di € 118.241,62 da investire per il 60% in acquisto di obbligazioni «Republic of Italy» a zero coupon, non quotate e con rendimento effettivo del 5,16% l'anno con scadenza 2031;

che il residuo 40% è invece collocato in un fondo comune di investimento azionario internazionale gestito da società controllata della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

che la Banca 121 ha assunto l'incarico in veste di mandataria di provvedere all'acquisto degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento onde il sottoscrittore non ha avuto la disponibilità del capitale, né ha ricevuto materialmente l'importo il quale è stato immediatamente utilizzato per l'acquisto delle obbligazioni e delle quote di fondo comune;

che l'importo del capitale deve essere rimborsato in trenta anni mediante rate mensili di € 774,769 ciascuna comprensive degli interessi al tasso del 6,83%;

che il sottoscrittore ha la facoltà di recedere dal contratto solo estinguendo anche il piano finanziario con esborso di una rilevante penale;

che il successo del piano trova la sua ragione nell'aggressivo collocamento presso il pubblico secondo ben precisi obiettivi indicati dai vertici del gruppo; che la circostanza trova conferma nel depliant informativo nel quale l'investimento è definito a basso rischio e previdenziale;

che il comportamento non corretto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è stato riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che con provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003 ha inibito l'uso della modulistica pubblicitaria in uso;

che l'operazione ha comportato notevoli vantaggi per la banca che ha molteplici commissioni per il finanziamento, per l'acquisto dei fondi, per la vendita di obbligazioni, per il mantenimento dei prodotti per il trentennio e per il conto corrente acceso;

che le obbligazioni contenute nel piano sono state vendute ad un prezzo ingiustificatamente maggiorato in violazione dell'art. 32 del regolamento Consob n. 11522 e in violazione dell'art. 29 dello stesso regolamento;

che in particolare le obbligazioni «Republic of Italy» sono state emesse sul mercato il 20 febbraio 2001 al prezzo di € 18,25 e collocate dalla Banca 121 al prezzo di € 22,24 con una spesa aggiuntiva per l'attore di € 15.877,00;

che l'importo effettivo dell'effettivo prezzo d'acquisto non è stato indicato nei contratti in violazione dell'art. 32 del citato Regolamento Consob;

che il tasso di interesse lordo previsto sul mutuo (6,83%) è superiore al rendimento lordo delle obbligazioni (5,16%) nelle quali è investita la parte preponderante del capitale;

che il rendimento effettivo netto dell'obbligazione è del 2% circa inferiore al tasso del finanziamento, con perdita certa per il sottoscrittore, mentre è difficile ipotizzare anche sul lungo periodo un guadagno derivante dalla componente fondiaria;

che non avendo ricevuto a distanza di due anni né copia dei contratti, né notizia dell'andamento dell'investimento, preoccupato dalle notizie provenienti dagli organi di informazione l'istante ha valutato al possibilità di estinguere anticipatamente l'investimento;

che prima di formalizzare la richiesta ha chiesto assistenza al promotore finanziario apprendendo che la perdita complessiva sarebbe stata superiore a quanto al momento versato (oltre 50.000,00 euro);

che l'indicata circostanza ha indotto l'attore a desistere dal recesso e a sollecitare la consegna di copia dei contratti sottoscritti, e ad inoltrare richiesta di conciliazione all'associazione consumatori;

che la Banca 121 si è limitata con lettera del 2 dicembre 2003 a comunicare che il promotore finanziario non faceva più parte dell'organizzazione commerciale;

che i contratti stipulati dall'attore sono invalidi ai sensi dell'art. 1427 c.c. per vizi del consenso per dolo e/o errore essenziale;

che i suddetti contratti sono altresì inefficaci ai sensi degli art. 1469-*bis* e ss.

che parimenti è inefficace la penale prevista per il caso di estinzione anticipata per contrasto con l'art. 1469-*bis*, comma 3, n. 6, c.c., e formulata in termini oscuri in violazione dell'art. 1469-*quater*, c.c.;

che le circostanze determinanti il vizio del consenso sono da ravvisarsi: nel comportamento del promotore finanziario che ha assicurato che l'investimento era, sicuro, a basso rischio e previdenziale; nell'oggettiva complessità del piano finanziario e dall'oscura formulazione delle singole clausole;

che il promotore aveva invece l'obbligo di fornire un'informativa completa in ordine al prodotto;

che il consenso prestato è stato il frutto di un'informativa incompleta ingannevole e falsa;

che in realtà il piano «4you» non è un semplice investimento ma un mutuo di scopo e pertanto l'errore in cui è incorso l'attore è essenziale;

che l'istante ha stipulato i contratti in veste di consumatore e quindi trova applicazione di cui agli artt. 1469-*bis* e ss., cc.

che il contratto stipulato dall'attore è stato definito piano finanziario con espressione ambigua in quanto induce a credere che l'operazione si risolve in un semplice piano di rateizzazione dell'investimento;

che, l'alea assunta dall'investitore non è percepibile;

che in ogni caso, a prescindere dalla mancanza di chiarezza che già da sola dovrebbe far ritenere l'abusività delle clausole, il contratto «4you» non è equilibrato in quanto agli enormi vantaggi della Banca corrisponde un rischio ingentissimo del cliente con prospettive di guadagno particolarmente ridotte;

che la clausola che prevede una penale pari all'intero capitale versato è anch'essa inefficace in quanto espressa in termini oscuri;

che in ogni caso la clausola è inefficace ai sensi dell'art. 1469-*bis*, comma 3, n. 6, c.c., in quanto l'imposizione di una penale di importo manifestamente eccessivo si presume abusiva;

che la violazione delle elementari norme di comportamento ha cagionato all'attore danni patrimoniali e danni non patrimoniali e danni morali determinabili rispettivamente in € 250.000,00 € 250.000,00 ed € 100.000,00.

Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* per sentire:

in via principale: accertare e dichiarare la nullità dei contratti «4you» nn. 2006721, 2006761 e 2006762 del 26 marzo 2001 per violazione dei principi di cui agli artt. 1321, 1350, c.c., 21, 23 e 24 del d. legs 24 febbraio 1998, n. 58 e 117 d. lgs 1° settembre 1993, n. 385;

per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a restituire integralmente le somme versate in virtù degli invalidi contratti oltre rivalutazione monetaria dalla stipula dei contratti e interessi legali con medesima decorrenza sulle somme rivalutate;

in via subordinata: accertare e dichiarare l'annullamento *ex art. 1439 c.c. e/o ex art. 1428 c.c.* ovvero accertare l'inefficacia *ex art. 1469-bis ss. c.c.* dei contratti «4you» nn. 2006721, 2006761 e 2006762 del 26 marzo 2001;

per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a restituire integralmente le somme versate in virtù degli invalidi contratti oltre rivalutazione monetaria dalla stipula dei contratti e interessi legali con medesima decorrenza sulle somme rivalutate;

in ogni caso:

condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento della somma di € 350.000,00 o di quella ritenuta congrua a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali patiti, oltre interessi di legge e rivalutazione a decorrere dal fatto; e fino al soddisfo;

condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio.

In data 3 agosto 2005 la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. ha spiegato intervento volontario, in forza di atto di conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda originariamente facente capo alla Banca 121; l'attore con memoria di replica del 21 ottobre 2004, nel prendere atto dell'intervento della Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. ha esteso la domanda anche nei confronti di questa senza rinunciare a quella proposta nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Con comparsa depositata in data 6 dicembre 2004 si è costituita anche la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e concludendo per tale dichiarazione ovvero per il rigetto delle pretese di parte attrice.

All'esito della richiesta di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice, con istanza depositata in data 22 dicembre 2004, il giudice designato ha provveduto sulle richieste istruttorie e, nel fissare l'udienza collegiale, ha indicato alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalità del decreto legislativo n. 5/2003; questione già sollevata dal Tribunale di Brescia.

All'esito dell'udienza collegiale e dell'espletamento del libero interrogatorio, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalità il collegio si è riservato in merito alla predetta questione e sulle richieste di modifica dell'ordinanza che ha ammesso le prove.

La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

IN DIRITTO

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001, prevede che:

«1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12, della legge n. 366, del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pongono due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta che questo collegio reputa più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12, della legge n. 366/2001, non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76, indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione si da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2, non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7, la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13, in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concluzenza di questa».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del Collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12, della legge n. 336/2001, nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

La questione è altresì rilevante in quanto vertendosi in tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5, del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

In via subordinata e per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 12 della legge n. 366/2001, reputa questo collegio che non sia manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001.

Per evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, si dovrebbe invero compiere lo sforzo interpretativo di leggere la legge n. 366 del 2001 facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro II, titolo I, c.p.c., il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante aveva davanti al momento della concessione della delega; sforzo interpretativo già compiuto da altri giudici ordinari (*cft.* Tribunale Brescia 18 ottobre 2004 che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale).

La disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale contenuta nel codice di procedura civile prevede che il processo si svolga attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie, in particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.), quindi la prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), cui può seguire un'udienza per la discussione e l'ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.) ed eventualmente un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.).

Se si volesse individuare una determinatezza dei criteri direttivi nella legge di delega dovrebbe necessariamente ritenersi che il legislatore delegante indicando il principio di «concentrazione del procedimento» abbia fatto evidentemente riferimento proprio a questa scansione prevista nel processo il processo ordinario.

Ugualmente il processo ordinario vigente prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni, fissa il termine meramente ordinatorio di quindici giorni per la successione fra le varie udienze (art. 81, delle norme di attuazione c.p.c.), stabilisce ai sensi dell'art. 183 c.p.c., quinto comma un termine massimo di trenta giorni per il deposito di memorie e di altri trenta per le repliche, non prestabilisce nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 184, c.p.c. primo comma seconda parte e prevede il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti per eventuali repliche.

Soltanto con il riferimento a tali termini potrebbe riempirsi di contenuto la generica indicazione del legislatore delegante del principio di «riduzione dei termini processuali». Solo questa lettura, estremamente riduttiva e per questo proposta in via subordinata rispetto all'altra, dei principi fissati dal legislatore delegante, altrimenti invero generici, sarebbe possibile per evitare il dubbio di costituzionalità della legge n. 366 del 2001.

È però evidente che in questo caso l'articolato contenuto negli artt. da 2 a 17, d.lgs. 17 gennaio 2004, n. 5 con cui si è inteso dare attuazione alla delega, contrasterebbe con i principi fissati dal legislatore delegante per «eccesso di delega», alla luce delle caratteristiche del nuovo rito societario come già sopra sintetizzate. L'operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto all'attuale rito ordinario disciplinato dagli artt. 163 ss. c.p.c., bensì quella, che si è già evidenziata, di introdurre nell'ordinamento un'anticipazione del rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Anche la questione di costituzionalità proposta in via subordinata è rilevante ai fini del presente giudizio per le stesse ragioni indicate per la questione proposta in via principale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

In via subordinata il tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 30 marzo 2005.

Il Presidente: SENA

N. 423

Ordinanza del 15 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 luglio 2005) emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio Agrario Provinciale di Roma e Frosinone - C.A.I.R.F. in l.c.a. contro B.N.L. S.p.A.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Prescrizione - Termini - Decorrenza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla revocatoria fallimentare - Violazione del principio di uguaglianza.

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 202, 203, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 27110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 vertente tra Consorzio Agrario Provinciale di Roma e Frosinone - C.A.I.R.F. in persona del commissario liquidatore elett.te domiciliato in Roma via Paolo Emilio n. 7 presso l'avv. Achille Chiappetti che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione, attore;

E Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - BNL elett.te domiciliata in Roma via Oslavia n. 6 presso l'avv. Giuseppe Alessi che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di risposta, convenuta.

Con citazione ritualmente notificata in data 25 marzo 2003 la procedura in epigrafe indicata, in persona del commissario liquidatore, conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro - BNL - chiedendo che venissero revocati, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, L.F., i pagamenti effettuati a favore di quest'ultima nell'anno anteriore alla apertura della procedura di l.c.a. per un importo complessivo di 2.526.290,26 e precisamente nel periodo 24 gennaio 1991/24 gennaio 1992. Si esponeva che la banca creditrice doveva ritenersi del tutto consapevole dello stato di crisi finanziaria e di decozione della propria debitrice il cui stato di insolvenza veniva poi accertato con sentenza del Tribunale di Roma in data 1° ottobre 1998.

Si costituiva la convenuta eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare essendo trascorsi oltre cinque anni dalla emissione del decreto apertura della procedura di liquidazione amministrativa e non potendosi far decorrere il periodo per l'estinzione del diritto dalla diversa e successiva data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

Ritiene questo giudice che il combinato delle disposizioni in materia di l.c.a. di cui agli artt. 197, 200, 202 e 203, 1° e 2° comma, L.F., imponga che il periodo di prescrizione possa cominciare a decorrere solo dal momento in cui lo stato di insolvenza venga giudizialmente accertato. Invero ciò si desume dalla chiara dizione letterale di quest'ultima norma e dall'evidente circostanza che non può farsi decorrere per il commissario liquidatore la prescrizione se non dal momento in cui costui possa legittimamente dar corso all'azione revocatoria fallimentare.

Orbene considerato prevalente, se non univoco, tale orientamento nel Tribunale di Roma (Trib. Roma 29 novembre 2001, Trib. Roma 30 luglio 2003) e nella giurisprudenza di merito (App. Brescia 16 luglio 2002, Trib. Milano 9 gennaio 1998, Trib. Grosseto 16 dicembre 1996) si ritiene che esso debba essere profondamente rivisitato emergendo profili di incostituzionalità degli artt. 202 e 203, 1° e 2° comma, L.F. con riferimento all'art. 3 Cost.

Ed invero appare ingiustificata ed irragionevole la differenza di disciplina che presiede, in materia di revocatoria fallimentare, la procedura di fallimento e quella di l.c.a.

Si osservi infatti che l'art. 202, L.F., consente che lo stato di insolvenza di una società sottoposta alla procedura amministrativa di liquidazione possa essere accertato con evidente effetto retroattivo «al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione». In tale procedura pertanto alcuni effetti previsti dalla legge fallimentare scaturiscono direttamente dal provvedimento amministrativo che apre la liquidazione, *ex art.* 200, L.F., altri e diversi invece hanno la loro fonte nel provvedimento giudiziale che dichiara lo stato di insolvenza. Il sistema poi, con effetti certamente confliggenti con un elementare principio di certezza del diritto e della situazioni giuridiche, consente che lo stato di insolvenza possa essere accertato sia prima, e, come nel caso in esame, anche successivamente alla apertura della procedura di liquidazione amministrativa.

Ed invero il presente giudizio riguarda un consorzio il procedimento di l.c.a. è stato aperto nel 1992 mentre lo stato di insolvenza è stato dichiarato nel 1998.

Possono pertanto essere revocabili, secondo lo schema normativo ora riferito, atti compiuti dalla società insolvente ben 12 anni prima della proposizione della azione revocatoria. Ben oltre pertanto lo stesso termine ordinario decennale di prescrizione.

Mentre allora nel fallimento la individuazione degli atti pregiudizievoli ai creditori decorre a ritroso dall'accertamento dello stato di insolvenza (cosiddetto periodo sospetto) e cioè dalla sentenza dichiarativa di fallimento, nella l.c.a. il criterio è palesemente diverso in quanto, come detto, da un lato si fa riferimento — per la individuazione degli atti revocabili — alla data del decreto amministrativo, dall'altro — per l'esercizio dell'azione — dalla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Date questa che possono essere temporalmente ben distanti.

La marcata distinzione delle due discipline, senza alcun dubbio conformi ed unitarie a riguardo della tutela della par condicio ed agli strumenti idonei a garantirla non sembra pertanto trovare una ragionevole e fondata giustificazione.

A tale conclusione appare legittimo giungere anche tenendo presente la riforma della disciplina delle cooperative ed in particolare con riferimento all'art. 2545-terdecies c.c. che ha sostituito l'art. 2540 c.c. vecchia formulazione in materia di insolvenza. Invero tale norma, sostituendo la vecchia dizione della insufficienza delle attività per il pagamento dei debiti quale presupposto oggettivo per dar corso alla l.c.a., in modo inequivoco stabilisce che «in caso di insolvenza della società l'autorità governativa a cui spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa». Può allora concludersi che non sembra avere più senso, tenendo presente invece la diversa e certamente più rigorosa e certa disciplina dettata per il fallimento, che una volta che l'autorità governativa accerti l'insolvenza della impresa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., debba intervenire, magari dopo molti anni, una inutile sentenza del Tribunale che accerti quanto già accertato da altra autorità e che legittimi, irragionevolmente, il commissario liquidatore che già presiede la liquidazione di una impresa insolvente, a proporre le azioni revocatorie che, invece, potrebbe proporre sin dal momento della apertura della procedura amministrativa.

Il presupposto oggettivo che costituisce il fondamento dell'azione revocatoria invero risulta essere già stato accertato con l'emissione del decreto amministrativo così da imporre che dal quel momento il commissario liquidatore sia legittimato all'azione revocatoria.

Emergono pertanto evidenti i profili di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost. della disciplina della l.c.a in materia di proposizione dell'azione revocatoria fallimentare e del conseguente regime della prescrizione stante l'evidente ed ingiustificata diversità di disciplina tra il fallimento e la l.c.a.

Valutata pertanto che l'applicazione degli art. 202 e 203, 1° e 2° comma, L.F., in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, è determinante ai fini della decisione del presente procedimento.

Ritenuto di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tali norme.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3, Cost., degli artt. 202 e 203, 1° e 2° comma L.F.;

Sospende il presente procedimento n. 27110/2003;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale, e l'ordinanza notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 12 novembre 2004

Il giudice: VITALONE

N. 424

*Ordinanza del 2 marzo 2005 emessa dal Tribunale di Monza
nel procedimento civile vertente tra Ali Osman Mohamed contro I.N.P.S. ed altra*

Straniero e apolide - Straniero - Pensione di inabilità - Condizioni - Possesso della Carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare - Violazione di diritto fondamentale - Irrazionalità, per l'eliminazione con efficacia retroattiva di benefici assistenziali già maturati in base ai diversi criteri anteriormente vigenti - Violazione della normativa internazionale sulla parità di trattamento degli stranieri in materia di sicurezza sociale - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio di tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che Ali Osman Mohamed, cittadino somalo presente sul territorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attività di lavoro subordinato (ved. libretto di lavoro ed estratto contributivo prodotto) anche dopo aver ottenuto il riconoscimento della sua riduzione della sua capacità lavorativa al 67% (ved. provvedimento Commissione sanitaria del 16 marzo 1999), è stato riconosciuto invalido civile al 100% al fine del trattamento economico di inabilità *ex art. 12, legge n. 118/1971* in data 10 luglio 2000;

che il citato cittadino straniero, pur avendo diritto al suddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistenti ragioni di salute, non ha potuto ottenerlo a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80, comma 19);

che egli non può ottenere la carta di soggiorno in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;

che proprio a causa della sua inabilità egli non è in grado di produrre adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stesso per sopperire a tale carenza;

che l'I.N.P.S. ha ritenuto indispensabile per la liquidazione della prestazione la carta di soggiorno anche per chi aveva presentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedente la modifica legislativa;

che detta interpretazione dell'istituto erogatore appare condivisibile in ragione della natura del rapporto di durata che si instaura per effetto della concessione del beneficio;

che il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di legge per fruire della pensione di inabilità ne è escluso non avendo la carta di soggiorno né la possibilità di procurarsela perché privo di redditi ed ormai anche della capacità di conseguirli in ragione della stessa invalidità;

che parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità di tale normativa sotto vari profili;

che la questione appare rilevante in giudizio in quanto la eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici *ex legge n. 118/1971* anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso di un reddito sufficiente comporterebbe per Ali Osman Mohamed la concessione della prestazione richiesta;

che la questione di costituzionalità non appare manifestamente infondata in quanto i benefici economici previsti dalla legge n. 118/1971 si inquadrano nell'ambito della assistenza sociale, specificatamente prevista e sancita, quale obbligo dello Stato e diritto dei lavoratori e comunque delle persone *ex art. 38* della Costituzione per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrità psicofisica anche sotto forma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale;

che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo in base alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali della persona e come tale è inviolabile e non attenuabile nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

che la normativa censurata appare violare gli articoli 2 e 38, primo e secondo comma della Costituzione, specificatamente riferito quest'ultimo ai lavoratori, a prescindere, quindi dal requisito di nazionalità o cittadinanza;

che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, sia con il principio di solidarietà sociale di cui allo stesso art. 2, Cost. sia con il precetto di parità e non discriminazione di cui all'art. 3, 1° comma Cost. laddove, con la condizione della titolarità della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesto agli stranieri invalidi, pur già lavoratori regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina introducendo per essi un trattamento deteriore per usufruire dei benefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica *ratio* di sostentamento dei citati benefici;

che la eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti inabili, senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari o superiore livello, appare in contrasto con il precetto di tutela della salute sancito dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'Individuo e interesse della collettività;

che è stato altresì violato l'art. 10, l'art. 35, 3° comma e l'art. 117, 1° comma Cost. nella misura in cui la Repubblica, favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua e conferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale ed il riconoscimento dei diritti dell'uomo quale l'OIL in relazione alla sicurezza sociale;

che l'art. 6, della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. con legge n. 1305/1952) vuole che venga assicurato all'immigrato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, e l'art. 10 della convenzione OIL n. 143/1975 (ratificato con legge n. 158/1981) garantisce, per i lavoratori migranti, parità di opportunità e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale;

che, per i motivi sopra esposti, la questione di costituzionalità della normativa di cui al combinato disposto degli articoli 80, comma 19, legge n. 388/2000 e 9, comma 1, legge n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117 primo comma della Costituzione (comb. con le citate convenzioni OIL) è rilevante e non manifestamente infondata;

che, infine, la normativa richiamata contrasta con il principio di razionalità espresso dall'art. 3 della Cost. nella misura in cui, anziché limitarsi a regolare per il futuro in modo difforme e più restrittivo per gli stranieri la materia dell'assistenza sociale, introduce norme che determinano la eliminazione, senza alcuna gradualità e disciplina transitoria, di benefici assistenziali di durata con valenza alimentare e vitale, già maturati in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 comb. con l'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 in relazione all'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della Carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri inabili civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione possano fruire (o continuare a fruire) della pensione di inabilità;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Monza, addì 2 marzo 2005

Il giudice del lavoro: PIPPONZI

05C0931

N. 425

Ordinanza del 5 maggio 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria-Catanzaro sul ricorso proposto da Carè Ilario contro Comune di Nardodipace

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 - Ingiustificata estensione della giurisdizione del giudice amministrativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1347/2003, proposto da Carè Ilario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Agostino ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n. 151, presso lo studio dell'avv. Alessandro Rizzo;

Contro il Comune di Nardodipace, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; per la condanna del Comune di Nardodipace al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione di opera pubblica sul fondo di proprietà dello stesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza 23 marzo 2005 il primo referendario Giovanni Iannini ed udito, altresì, l'avv. Nicola D'Agostino per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Nardodipace.

Egli espone che, con decreto n. 1 del 14 gennaio 1992, il sindaco di detto comune ha disposto l'occupazione d'urgenza del terreno per la realizzazione dell'opera di «infrastrutturazione di un'area turistico-sportiva in Nardodipace», fissando il relativo termine in cinque anni dalla data di immissione in possesso.

Egli rileva, ancora, che, pur essendo ormai decorso il termine di cinque anni, senza che sia ancora intervenuto il decreto di espropriazione, l'opera progettata è stata ormai realizzata e lamenta il fatto che non gli sia stata corrisposta alcuna indennità per l'occupazione, né il risarcimento del danno conseguente alla privazione del diritto dominicale, dovuta all'irreversibile trasformazione del bene.

Il ricorrente precisa al riguardo di avere inizialmente promosso un giudizio contro il comune davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, conclusosi con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Egli, pertanto, chiede che sia riconosciuto il proprio diritto di percepire l'indennità di occupazione e che l'amministrazione convenuta sia condannata al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo, con conseguente condanna del Comune di Nardodipace al pagamento della somma complessiva di € 45.910,24, determinata mediante consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio a suo tempo svoltosi innanzi al giudice ordinario (€ 15.434,31 a titolo di indennità di occupazione ed € 30.475,93 a titolo di risarcimento danni), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Comune di Nardodipace, sebbene intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

D I R I T T O

1. — Con decreto in data 14 gennaio 1992, il Sindaco di Nardodipace, richiamate le deliberazioni di giunta n. 99 del 10 aprile 1991 e n. 105 del successivo 14 aprile, relative all'approvazione degli atti espropriativi e del progetto per la realizzazione di infrastrutture di un'area turistico - sportiva situata in quel comune, ha disposto l'occupazione in via d'urgenza, tra gli altri, di un immobile di proprietà del ricorrente.

Secondo quanto è dato desumere dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta in atti dal ricorrente, i lavori hanno avuto uno svolgimento alquanto travagliato. Comunque sia, alla data del 15 febbraio 1996, risultavano già realizzati lavori di sbancamento, splatemento e avvio delle strutture di fondazione. Alla data di redazione della consulenza richiamata nell'esposizione in fatto (21 dicembre 1999) i lavori non risultavano ancora ultimati.

2. — Il ricorrente pone due distinte domande.

Egli chiede, innanzi tutto, che il Comune di Nardodipace sia condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, relativamente al periodo in cui la stessa ha avuto legittimamente luogo, vale a dire fino alla scadenza dei termini fissati nel relativo decreto.

Chiede, inoltre, la condanna del comune al «risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima con irreversibile trasformazione del fondo».

Tale seconda domanda attiene ad una fattispecie riconducibile alla c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa. In essa, secondo il noto orientamento giurisprudenziale, l'acquisto della proprietà privata, laddove l'amministrazione abbia ommesso di emettere in modo tempestivo un formale provvedimento di esproprio, si collega all'irreversibile trasformazione di un fondo, attuata dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione, avente alla base una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Riguardo a tale domanda si impone la verifica della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo in quanto, dopo l'introduzione del giudizio, è intervenuta pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 34, primo comma, del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo modificato dall'art. 7, primo comma, lett. b) della legge n. 205/2000 (Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204), che esplica indubbiamente i suoi effetti anche nei confronti dei giudizi in corso.

Il Giudice delle leggi si è pronunciato, tra l'altro, proprio in ordine ad una fattispecie di occupazione acquisitiva, ed ha ritenuto l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80/1998, per violazione dell'art. 103 Cost., primo comma, della Costituzione «nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva — oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia — anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita — nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici — alcun pubblico potere».

Occorre osservare, in proposito, che il fenomeno dell'occupazione acquisitiva è stato unanimemente ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista dal menzionato art. 34, che, al primo comma, ha disposto che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia». Ciò in considerazione dell'ampia nozione di urbanistica fornita dal secondo comma dello stesso articolo e del riferimento ai comportamenti delle amministrazioni (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2003, n. 1768).

La Corte costituzionale, nella sentenza indicata, ha ritenuto che nelle fattispecie di occupazione acquisitiva la tutela in sede giurisdizionale si spiega nei confronti di una condotta illecita, che si esplica al di fuori di poteri autoritativi dell'amministrazione occupante, in considerazione della mancanza di un formale provvedimento di esproprio e della perdita di efficacia del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza.

3. — Occorre tenere presente che, nel presente giudizio, assume rilevanza, altresì, l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, il cui testo è riprodotto nell'art. 53, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, atteso che il giudizio stesso è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropriazioni, avvenuta in data 30 giugno 2003.

Tale norma, parzialmente riproduttiva del menzionato art. 34, del decreto legislativo n. 80/1998, prevede che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti i provvedimenti gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico».

La presenza della norma, non toccata dalla menzionata pronuncia di incostituzionalità, conduce ad affermare la persistenza, nell'ambito della sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, delle controversie concernenti le fattispecie di acquisizione appropriativa.

Va precisato, in proposito, che il tribunale non condivide quella impostazione, fatta propria da alcune recenti pronunce, secondo la quale l'intervento della Corte costituzionale, concernente l'art. 34, del decreto legislativo n. 80 del 1998, non può non avere travolto anche l'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui esso stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche rispetto ai comportamenti.

Tale impostazione non è, innanzi tutto, coerente con le previsioni di legge, e, segnatamente, con quelle di cui all'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impongono che sia la stessa Corte costituzionale a dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Essa sottovaluta, inoltre, il dato oggettivo costituito dalla diversa estensione della previsione normativa, coinvolgente anche gli accordi, che non può considerarsi, perciò, meramente riproduttiva di una norma ormai espunta dall'ordinamento.

Omette, d'altra parte, di attribuire il giusto rilievo al carattere di specialità della norma rispetto a quella corrispondente concernente la materia urbanistica, che è, evidentemente, alla base della scelta legislativa di una previsione autonoma rispetto a quella di cui al menzionato art. 34, del decreto legislativo n. 80/1989.

La norma di cui all'art. 53, si inserisce, infatti, in un quadro normativo, quale quello che interessa la materia delle espropriazioni, in cui vi è una forte accentuazione dei poteri di carattere autoritativo, al cui esercizio, almeno in un cospicuo numero di casi, possono ricollegarsi i comportamenti configurati come illeciti e che si caratterizza per la presenza di norme, quali quelle di cui all'art. 43, che, sia pure nell'ottica del superamento del fenomeno dell'occupazione acquisitiva, sembrerebbero strettamente collegate alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai comportamenti dell'amministrazione pubblica (il riferimento è alla mera utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse, cui è attribuita autonoma rilevanza giuridica nel quadro dell'esercizio della funzione pubblica).

Ferme le considerazioni ora svolte anche riguardo alle possibili implicazioni della specialità della norma, il Tribunale ritiene la non manifesta infondatezza della questione della conformità dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (il cui testo è riprodotto nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) al disposto dell'art. 103 della Costituzione, che, al primo comma, prevede che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Come risulta essere stato già rilevato (T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, 21 ottobre 2004 n. 868), gli argomenti che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità del più volte richiamato art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, ben potrebbero riferirsi anche all'art. 53, in discorso, che, come segnalato, riprende la previsione relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, quali quelle implicanti l'acquisto della proprietà per il fenomeno dell'occupazione acquisitiva (la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 53 è stata, altresì, sollevata da questo tribunale, sez. I, con ordinanza 22 ottobre 2004 n. 104).

Occorre considerare che la Corte nella menzionata sentenza n. 204, ha posto in luce che l'art. 103, primo comma, della Costituzione «... non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi».

Tali principi hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere non conformi al dettato costituzionale, tra le altre, le previsioni dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80, del 1998, nella parte in cui hanno compreso nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti, estendendo l'ambito di essa fino a comprendere controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediamente, alcun pubblico potere, non essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia.

L'art. 53, del Testo Unico delle espropriazioni contiene una norma che, pur non essendo meramente riproduttiva dell'art. 34, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e pur possedendo il già segnalato carattere di specialità, riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie nelle quali si è già realizzato l'acquisto della proprietà in conseguenza di meri comportamenti dell'amministrazione. In considerazione di ciò, il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, in discorso, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione.

4. — Quanto alla rilevanza della questione, si è detto in precedenza che il giudizio, concernente una fattispecie acquisitiva perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di espropriazioni, avvenuta il 30 giugno 2003, è stato introdotto successivamente a tale data, giacché il ricorso è stato notificato il 26 settembre 2003 e depositato il successivo 13 ottobre. In base al disposto dell'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, la norma di cui al richiamato art. 53 risulta senz'altro applicabile alla fattispecie.

La fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale inciderebbe, pertanto, sulla giurisdizione del giudice adito.

5. — In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (cui è conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) per contrasto con l'art. 103, della Costituzione, nella parte in cui è previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (cui è conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 23 marzo 2005.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: IANNINI

N. 426

Ordinanza del 10 maggio 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli sul ricorso proposto dall'Associazione FOAI ed altri contro Regione Campania ed altro

Sanità pubblica - Regione Campania - Definizione di requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale - Potere attribuito alla Giunta, anziché al Consiglio regionale - Violazione delle norme statutarie che attribuiscono al consiglio la potestà regolamentare.

- Legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 9 comma 1.
- Costituzione, artt. 121 e 123; Statuto della Regione Campania, artt. 19 e 20.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13059/04 reg. gen. proposto da Associazione FOAI, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Cosimo De Vita, Associazione Metafelix, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.a Olga Acanfora, Casa di cura Angrisani S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Romeo Barbato, Centro di Medicina Psicosomatica in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Roberto Acanfora, Cooperativa Sanatrix Nuovo Elaion, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Cosimo De Vita, rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Merlino, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Monte di Dio n. 1/e;

Contro Regione Campania, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Baroni, Almerina Bove e Beatrice Dell'Isola, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81; Assessore regionale alla Sanità, n. c., per l'annullamento della delibera di giunta regionale n. 1526 del 29 luglio 2004, recante la definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale; dell'elaborato redatto dalla Commissione tecnica di cui alla nota prot. n. 2004.0165884 del 27 febbraio 2004; nonché degli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza; premesso che le società ed i centri ricorrenti — nella dedotta qualità di titolari o organismi rappresentativi di strutture sanitarie operanti nel settore della riabilitazione — impugnano gli atti con i quali la Regione Campania ha disciplinato l'accreditamento istituzionale nelle specialità della emodialisi e della riabilitazione ambulatoriale, all'uopo denunciandone l'illegittimità per i motivi di seguito sintetizzati:

il trattamento delle strutture pubbliche, delle strutture private provvisoriamente accreditate e delle altre strutture private in esercizio sarebbe viziato da una ingiustificata disparità di trattamento (sotto molteplici aspetti concernenti il rilascio dell'accreditamento, le verifiche di funzionalità e la durata del titolo) e contrasterebbe con i principi di concorrenza, di libera scelta e di sussidiarietà, privilegiando le strutture pubbliche e relegando le strutture private in una posizione residuale e marginale, determinando altresì una posizione di dominio in conflitto con la normativa comunitaria;

la giunta regionale non avrebbe competenza per l'emanazione di un atto modificativo del quadro normativo regolante l'accesso all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private.

Rilevato che la difesa regionale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, essendo l'atto impugnato inidoneo ad arrecare qualsivoglia pregiudizio attuale e concreto;

Ritenuto che l'eccezione va disattesa in quanto:

la delibera in esame regola l'accreditamento istituzionale definendo le procedure per il rilascio ed il successivo rinnovo, nonché i requisiti generali e specifici (ulteriori rispetto a quelli minimi previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie) richiesti come condizione per l'accesso all'accreditamento;

per gli atti a contenuto generale ed astratto, l'interesse (e quindi l'onere) a proporre immediatamente il ricorso in sede giurisdizionale presuppone che si sia verificata nella sfera giuridica del destinatario una lesione attuale e concreta, per effetto diretto dell'adozione dell'atto generale (o di alcuna delle sue clausole) e prima ancora dell'emanazione degli atti applicativi;

una tale attitudine lesiva (concreta e non meramente potenziale) sussiste nella misura in cui un pregiudizio scaturisca dalle clausole che determinano una immediata incidenza ostativa degli interessati alla partecipazione agli iter procedurali ivi regolamentati (*cf.* Consiglio di Stato, ad. plen., 23 gennaio 2003, n. 1);

tale situazione sussiste nel caso di specie con particolare riferimento alla fissazione dei requisiti per l'accesso all'accreditamento istituzionale.

Considerato che, nel merito, va prioritariamente esaminata la censura di incompetenza dedotta con l'atto introduttivo del giudizio (*cf.* Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310).

Rilevato che l'atto impugnato ha una natura regolamentare, poiché contiene una disciplina avente i caratteri della generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l'applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti (*cf.* Consiglio di Stato, ad. gen., 17 aprile 1997, n. 46), comprendendo nei suoi contenuti anche le disposizioni attuative di criteri e principi dettati dall'art. 8-*quater* commi 3 e 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 per l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento *ex* art. 8, della legge n. 59, del 1997, da ritenere superata per effetto dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2003 prevede che, «al fine di accelerare l'iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo n. 502/1992, la giunta regionale, procedendo con atti separati per settori di attività, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri settori di attività entro 180 giorni dalla stessa data»;

la citata disposizione regionale, nonostante il riferimento testuale ai «provvedimenti», non lascia margini di dubbio in ordine al fatto che il legislatore regionale ha demandato alla giunta regionale l'emanazione di tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all'accreditamento istituzionale, essendo da escludere che, nei ristrettissimi margini temporali previsti dalla norma stessa, ci sia spazio per l'emanazione di atti regolamentari da parte dell'organo consiliare;

l'art. 19, dello Statuto della Regione Campania (che riserva al Consiglio regionale il potere regolamentare) nonché l'art. 20, (che elenca le attribuzioni consiliari) risultano vincolanti per quanto riguarda la distribuzione delle competenze normative nonostante la modifica all'art. 121 Cost. introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che, nell'eliminare la riserva di competenza della potestà regolamentare all'organo consiliare, consente alla regione una diversa scelta organizzativa la quale, tuttavia, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale (*cf.* Corte cost., 21 ottobre 2003, n. 313);

l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2003, nella parte in cui devolve alla giunta regionale l'emanazione di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento istituzionale, comporta lo spostamento del potere regolamentare dal consiglio alla giunta, in contrasto con il vigente statuto regionale che, nelle more della riforma statutaria «*in itinere*», non è suscettibile di disapplicazione o modificazione da parte di una legge regionale ordinaria;

il contrasto di una legge regionale con una norma statutaria comporta la violazione dell'art. 123 Cost. (*cf.* Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 993).

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, della legge regionale n. 28, del 2003, nella parte recante l'attribuzione alla giunta regionale di poteri spettanti all'organo consiliare in base al vigente Statuto regionale, si palesa:

rilevante, ai fini della decisione del giudizio, in quanto da essa dipende la determinazione in ordine alla fondatezza del motivo di ricorso con il quale è dedotto il vizio di incompetenza contro la delibera impugnata, adottata dalla giunta regionale in attuazione della suddetta disposizione regionale;

non manifestamente infondata, in quanto la norma regionale risulta, per le ragioni sopra esposte, in contrasto con gli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello Statuto regionale, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348.

Ravvisato che va pertanto disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23, della legge n. 87 del 1953;

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la definizione del ricorso n. 13059/04 e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad emanare atti di natura regolamentare; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Campania, nonché di darne comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania.

Così deciso in Napoli, addì 16 febbraio e 1° marzo 2005, in Camera di consiglio

Il Presidente: CORAGGIO

L'estensore: DONADONO

05C0933

N. 427

*Ordinanza del 4 aprile 2005 emessa dal Giudice di pace di Verona
nel procedimento civile vertente tra Sartori Antonella contro Comune di Verona*

Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli invalidi civili non deambulanti e ai non vedenti - Mancata estensione ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale) - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 362/2004 di manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 158, comma 2, lett. g) in combinato disposto dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, degli artt. 11 e 12, con riferimento al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Causa di opposizione *ex art. 22*, legge n. 689/1981 - n. 3674/2003 R.G. - promossa da: Sartori Antonella, nata a Cologna Veneta (Verona) il 27 giugno 1958 e residente a Fumane (Verona), via F. della Scala n. 5/a - in proprio;

Contro Comune di Verona, in persona del sindaco *pro tempore*, con il funzionario delegato.

Oggetto del giudizio

L'opponente Sartori Antonella si oppone al verbale di accertamento di violazione n. 5958292 61 88 emesso dal Comune di Verona in data 25 febbraio 2003 — con cui la medesima veniva contravvenzionata ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. g) codice della strada, in quanto la autovettura Lancia Y targata BW476SM di proprietà della ricorrente, era rinvenuta sostare in corrispondenza del civico n. 15 di via Locatelli in Verona, in uno spazio destinato alla sosta dei veicoli al servizio degli invalidi, senza esporre il prescritto contrassegno.

La stessa doveva recarsi in un vicino negozio per portare ad aggiustare una stampante, e decideva di sostare con la propria autovettura in uno spazio riservato agli invalidi, essendo ella invalida civile seppur non in possesso del contrassegno apposito, perché «deambulante».

Nel proprio ricorso in opposizione la ricorrente sostiene di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con riconosciuta percentuale del 60% a seguito di una paralisi del plesso brachiale al braccio destro, come da accertamento eseguito dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile — Regione Veneto — sede di Verona, depositata in atti.

Per quanto sopra, attesa la evidente e reale difficoltà di accedere all'esercizio portando con se la stampante da aggiustare, la ricorrente sostava nello spazio riservato agli invalidi civili, in quanto più vicino e agevole al luogo ove doveva recarsi, sentendosi — seppur priva del dovuto contrassegno — a ciò legittimata per la propria realtà di invalida civile e per la obbiettiva situazione di ostacolo in cui trovavasi.

Contestava pertanto la violazione amministrativa accertata, eccependo la esimente dello stato di necessità.

La ricorrente, in realtà, non poteva esibire alcun contrassegno legittimante la sosta negli appositi spazi, in quanto — come puntualmente riferito dal Comune di Verona nella propria comparsa di costituzione, il testo dell'art. 12, d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che detta le norme per il rilascio del «contrassegno per invalidi», recita:

«1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.».

Lo stesso comune — nel proprio scritto difensivo, precisa che «Come si vede, non è sufficiente soffrire di un qualche handicap per avere il diritto di richiedere il noto contrassegno arancione; bisogna che la menomazione riguardi la capacità di deambulazione, capacità che, nella ricorrente, non sembra essere compromessa. Ne consegue che la signora Sartori non avrebbe mai potuto ottenere il «permesso» in questione e, quindi, non può in alcun modo legittimamente usufruire degli stalli di sosta previsti dall'art. 188 c.d.s.».

Il sottoscritto giudice di pace, alla udienza del 13 ottobre 2003 sospendeva il presente procedimento ritenendo di sollevare questione di costituzionalità come specificamente precisata in diritto nella ordinanza depositata in data 14 ottobre 2003.

In data 25 novembre 2004 la Corte costituzionale depositava propria ordinanza con cui dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto nella ordinanza di rimessione veniva «omesso di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio».

Con la presente ordinanza, con cui nuovamente si solleva la questione di legittimità costituzionale, ritenuta di assai rilevante momento, viene colmata la segnalata lacuna, in quanto l'oggetto preciso del presente giudizio è sopra descritto sotto la intestazione «OGGETTO DEL GIUDIZIO».

Quindi con la presente ordinanza, si ripropongono le censure di legittimità costituzionale, così formulate:

«Il giudice di pace — letti gli atti e i documenti di causa — ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 158, comma 2, lett. g) codice della strada, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12, del d.P.R. n. 503/1996 e con riferimento all'art. 381, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento di esecuzione del c.d.s. — laddove si individuano quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali — gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili — parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che causa la loro patologia, si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, a liberamente esplicitare la propria libertà di locomozione.

Al sottoscritto giudice appare cioè seriamente prospettabile, con riferimento alle sopracitate norme, una grave incongruenza logica, tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi civili «non deambulanti» e invalidi civili che, seppur in grado di deambulare, parimenti soffrono a causa della loro patologia invalidante gravi limitazioni alla facoltà di deambulazione o comunque alla libertà di locomozione, quale più ampia libertà di movimento corporeo.

Pare cioè decisivo rilevare come la norma che riconosce il diritto al contrassegno per la sosta o il parcheggio in determinati spazi comunali, ha quale obbiettivo quello di rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che i non deambulanti hanno nel recarsi in determinati luoghi o nell'accedere a determinati esercizi, uffici o altro.

La «non deambulazione» non viene quindi presa in considerazione in sé e per sé — afinalisticamente — ma invece quale requisito che di per sé giustifica una impossibilità o seria difficoltà di accedere in determinati luoghi, uffici, servizi o altro. Dunque viene assunta teleologicamente nell'ottica di una rimozione degli ostacoli e delle difficoltà alla libera e piena esplicazione della libertà di locomozione umana.

Ebbene, le medesime difficoltà e la necessità conseguente di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, sussistono anche per altri invalidi civili che pur non essendo «non deambulanti», in quanto aventi comunque funzionalità agli arti inferiori, e quindi capacità di camminare, possono comunque, a causa della loro patologia invalidante (ad esempio agli arti superiori come nel caso oggetto di giudizio) trovarsi in situazioni di pari impossibilità o seria difficoltà nel recarsi o nell'accedere a determinati luoghi, uffici, centri o altro.

Ad esempio, nel caso che ci occupa, la ricorrente affetta da invalidità all'arto superiore destro, trovavasi in seria difficoltà nel recarsi, con la stampante in braccio, presso il riparatore, quindi si fermava nello spazio, pur riservato agli invalidi civili, più vicino e accessibile all'esercizio ove doveva recarsi.

Tale ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti afflitti da patologie, parimenti invalidanti e parimenti impeditive o seriamente ostative alla facoltà di accedere a uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità o comunque a pubblici esercizi, centri sociali o altro, determina una chiara violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale laddove afferma che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...», sul presupposto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione... di condizioni personali(art. 3, primo comma, Costituzione).

P. Q. M.

Dispone la trasmissione, tramite la cancelleria, ed eseguite le comunicazioni di legge, degli atti della presente causa alla Corte costituzionale in Roma, affinché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale delle norme sopra citate in relazione alle segnalate censure, rilevanti ai fini del decidere nella causa de quo.

Dichiara sospeso il presente procedimento sino alla relativa pronuncia della Corte costituzionale.

Si provveda alle comunicazioni di legge.

Verona, addì 4 aprile 2005

Il giudice di pace: GUIDONI

N. 428

*Ordinanza del 26 aprile 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo
sul ricorso proposto da Farmacia Galante contro Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani*

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ricorso - Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principî del giusto processo.

- Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.

Subordinamente, in caso di riconoscimento della natura regolamentare della norma censurata - Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Rinvio all'art. 91 del R.D. n. 642/1907 - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente» - Violazione del diritto di difesa e dei principî del giusto processo.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 19, comma 1 e 27, comma 1, n. 4; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo e 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 5074/2004 proposto dalla Farmacia Galante, in persona del titolare dott. Galante Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pippo Pollina per mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti n. 180, presso lo studio stesso;

Contro l'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore* non costituito in giudizio; per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1015/2001 del 6 settembre 2001, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 7 dicembre 2001 e rilasciato in forma esecutiva in data 26 giugno 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato relatore alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2005 il consigliere Avv. Salvatore Veneziano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 23 novembre 2004, il ricorrente espone di avere conseguito il decreto ingiuntivo in epigrafe, con il quale è stato ingiunto all'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani il pagamento di sorte capitale ed interessi per una fornitura di presidi sanitari in favore di assistiti del S.S.N., oltre alle spese del procedimento, direttamente in favore del procuratore distrattario.

Deducendo di non avere conseguito il pagamento per interessi di cui al decreto ingiuntivo in epigrafe, neppure a seguito della notifica di un atto di diffida avvenuta in data 4/6 maggio 2004, chiede affermarsi l'obbligo dell'amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di ulteriore inadempienza.

Nessuno si è costituito in giudizio per l'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani.

Alla Camera di consiglio del 18 novembre 2004 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1 — Rileva il Collegio che il presente ricorso risulta introdotto mediante deposito diretto dell'originale presso la segreteria di questo tribunale, senza la previa notificazione dello stesso all'amministrazione nei confronti della quale viene chiesta la pronuncia giudiziale.

Sebbene il procedimento seguito dal ricorrente (deposito del ricorso presso la segreteria), nonché gli adempimenti successivamente posti in essere dalla stessa segreteria (comunicazioni dell'avvenuto deposito all'Ass.to reg.le sanità ed alla Azienda U.S.L. n. 9, con contestuale trasmissione di copia del ricorso, entrambe effettivamente ricevute dai destinatari) appaiano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 91, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 - recante il Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile anche ai giudizi innanzi ai TT.AA.RR. in virtù del rinvio operato dall'art. 19, della legge n. 1034/1971 - il Collegio ritiene che il contraddittorio non risulti correttamente instaurato, con riferimento ai parametri costituzionali di seguito precisati.

2. — Osserva, preliminarmente, il Collegio che certo orientamento giurisprudenziale dei tribunali amministrativi regionali (*cf.* T.a.r. Sicilia, Catania 25 marzo 1996, n. 396 e T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 1° settembre 2003, n. 3168) ha affermato il superamento delle previsioni di cui al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 e la necessità della previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, attesa la piena ed indubitabile natura giurisdizionale della sentenza conclusiva del procedimento per ottemperanza al giudicato; tale orientamento del giudice di primo grado non ha, però, trovato riscontro in grado di appello atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, non è richiesta la notificazione del ricorso all'amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato ad istanza del ricorrente, o alle altre parti del giudizio, essendo all'uopo sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Sezione VI, 3 febbraio 1988, n. 155; 23 aprile 1994, n. 583; 24 settembre 2004, n. 6261; sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1436 e 6 ottobre 2003 n. 5847; C.G.A., 28 marzo 1997, n. 6).

E ciò sebbene non siano mancate alcune pronunzie del giudice di appello, rimaste però minoritarie, che hanno evidenziato la contrarietà delle previsioni dell'art. 91 citato rispetto al principio costituzionale della necessaria integrità del contraddittorio processuale (Sezione VI, 20 giugno 2003, n. 3689 e sezione V, 2 marzo 2000, n. 1069).

Conclusivamente, il Collegio ritiene di potere affermare che il diritto vigente in materia — quale emerge dalla applicazione giurisprudenziale del tutto maggioritaria del giudice di ultimo grado — sia nel senso della sufficienza degli adempimenti di cui all'art. 91, R.D. n. 642/1907, ai fini del rituale istaurazione del giudizio di ottemperanza al giudicato innanzi al giudice amministrativo.

3. — Detta soluzione appare, però, a questo Collegio del tutto insoddisfacente e, segnatamente, contraria ad alcuni principi costituzionali in tema di attività giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della costituzione.

Ed invero, rileva il Collegio che il giudizio di ottemperanza — come osservato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 12 dicembre 1998, n. 406 (al fine di affermare la costituzionalità dell'inapplicabilità del procedimento per esecuzione del giudicato per conseguire l'esecuzione delle sentenze amministrative di primo grado anteriormente alla introduzione di apposita previsione legislativa in tal senso — art. 10, primo comma, legge n. 205/2000 —) può assumere diversi modi di essere in relazione alla situazione concreta, alla statuizione giudiziale da attuare, alla natura dell'atto originariamente censurato.

In particolare il giudizio d'ottemperanza può costituire semplice giudizio esecutivo, che si aggiunge al procedimento espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile; lo stesso giudizio può, invece, essere preordinato al compimento di operazioni materiali o all'adozione di atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza; esso, infine, può essere finalizzato alla sollecitazione di attività provvedimento amministrativa, anche di natura discrezionale, al fine del conseguimento di effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto d'impugnazione.

Il giudizio di ottemperanza, nelle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, può addirittura essere utilizzato anche in difetto di completa individuazione del contenuto della prestazione o attività oggetto del dovere dell'amministrazione, al fine di integrare il precetto discendente dal giudicato azionato così configurando il fenomeno del c.d. giudicato amministrativo a formazione progressiva: il giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi attribuitigli in sede di ottemperanza che i poteri ordinatori e cassatori che gli competono in sede di giurisdizione generale di legittimità e può, conseguentemente, integrare l'originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera «esecuzione» ma «attuazione» in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva (Consiglio Stato, sez. IV, 1° marzo 2001, n. 1143).

Il giudizio di ottemperanza, infine, può implicare la sostituzione dello stesso giudice nell'esercizio dei poteri dell'amministrazione — anche per il tramite di un commissario *ad acta* ormai pacificamente ritenuto «ausiliario del giudice» — già nell'ipotesi «minimale» (quale la presente fattispecie) del compimento degli atti necessari al

pagamento di una somma di denaro discendente da una puntuale pronuncia di condanna: compito del giudice dell'ottemperanza, una volta effettuata la verifica del mancato adempimento da parte dell'amministrazione, è quello di imporre, direttamente in via sostitutiva o a mezzo di commissario *ad acta*, i comportamenti necessari per l'attuazione del giudicato, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa, ai sensi degli articoli 24, 100 e 103 Cost. (C.G.A., 22 aprile 2002, n. 226).

4. — A fronte di siffatta variegata ed incisiva attività giurisdizionale, potenzialmente suscettibile di incidere contemporaneamente sia sull'assetto dei rapporti tra le parti, quali già definiti dal giudicato azionato, che nell'ordinamento interno dell'amministrazione, con la sostituzione degli organi ordinari inadempienti — il Collegio ritiene non potersi dubitare della sussistenza di particolari esigenze di rispetto dei principi della difesa in giudizio, *ex art.* 24, comma 2, Costituzione e del contraddittorio tra le parti, quale presupposto di un «giusto processo» *ex art.* 111, comma 2, Costituzione.

Il rispetto di tali principi non sembra, però, garantito adeguatamente dal meccanismo di cui all'art. 91 R.D. n. 642/1907, nel quale la conoscenza del ricorso da parte dell'amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata a mezzo di lettera raccomandata (come le altre comunicazioni di segreteria nel corso del giudizio amministrativo, *cf.* C.G.A. 29 gennaio 1994, n. 27) e senza le formalità e garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (consegna della copia conforme di un atto, con particolari garanzie e formalità ad opera di un pubblico ufficiale che dell'avvenuta operazione redige apposita relazione).

E ciò anche nell'ipotesi che si accedesse alla soluzione giurisprudenziale, fatta propria da alcune pronunzie più attente alla effettività del contraddittorio, che hanno ritenuto che il contraddittorio tra le parti debba essere comunque assicurato in conformità all'art. 24, secondo comma Cost., anche nell'ambito del meccanismo di cui all'art. 91, R.D. n. 642/1907, attraverso la verifica che la controparte abbia avuto effettiva conoscenza della domanda stessa e sia stata in grado, anche sotto l'aspetto temporale, di elaborare la propria difesa prima della discussione innanzi al giudice (Consiglio Stato, sez. V, 11 settembre 2000, n. 4792 e T.a.r. Sardegna, 19 aprile 2001, n. 471).

Ed invero il Collegio ritiene che siffatta soluzione — modellata sul principio desumibile dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (sanatoria della nullità dell'atto che abbia comunque raggiunto lo scopo cui sia destinato) — non sia applicabile alla fattispecie in esame nella quale la notificazione, con le forme proprie del codice di procedura civile, sia del tutto assente.

In particolare la notificazione del ricorso introduttivo con le modalità proprie del codice di procedura civile, o quanto meno con quelle di cui all'art. 8 e segg. del R.D. n. 642/1907, appare al Collegio l'unico mezzo idoneo ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost. in considerazione della particolare garanzia — discendente dall'osservanza delle formalità previste, quali determinate anche in esito ai successivi interventi della stessa Corte costituzionale — che il relativo procedimento determini la effettiva conoscenza, o quanto meno la piena conoscibilità, dell'atto da parte del destinatario.

E ciò al fine di apprestare una adeguata, e potenzialmente piena, attività difensiva rispetto alle domande introdotte da parte ricorrente, oltre che ad attivare, eventualmente ancorché tardivamente, gli organi competenti dell'amministrazione ad ottemperare al *dictum* del giudice.

Quel che, ad avviso del Collegio rileva ai fini del rispetto del diritto di difesa e della pienezza del contraddittorio — e giustifica la ritenuta insufficienza della soluzione giurisprudenziale che suggerisce la verifica della effettiva conoscenza della comunicazione di segreteria da parte del destinatario — non è solo il dato materiale della effettiva ricezione della comunicazione (ed eventualmente della copia del ricorso introduttivo, giacché l'art. 91 R.D. n. 642/1907 non prescrive l'invio della copia del ricorso) ma anche quello della piena consapevolezza dell'avvenuta introduzione di un procedimento giurisdizionale, desumibile dalle formalità proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (o messo comunale).

5. — In forza delle considerazioni in precedenza esposte la sezione ha già sollevato la questione di costituzionalità con riferimento al citato art. 91, R.D. n. 642/1907 con propria ordinanza n. 23/2005, ritenendo che «la circostanza che la Corte costituzionale abbia più volte esaminato — con esiti diversi, ma sempre entrando nel merito delle tematiche sottoposte — questioni di costituzionalità relative al R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (sentenze n. 406/1998, n. 359/1998, 251/1989, n. 146/1987) esime il Collegio dall'affrontare le problematiche relative alla natura sostanzialmente legislativa da riconoscersi allo stesso».

Pur tuttavia in occasione dell'esame della presente controversia, del tutto analoga a quella nella quale è stata assunta l'ordinanza n. 23/2005, il Collegio ritiene necessario meglio precisare le norme, ed il loro valore, oggetto del dubbio di costituzionalità, al fine di evitare una eventuale pronuncia di mera inammissibilità.

Ed invero, il Collegio non ignora che la Corte, con sentenza n. 118/1968, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 90 e 91, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ritenendone la natura regolamentare, e che ad analoga conclusione è successivamente pervenuta anche con una delle pronunzie citate nella precedente ordinanza di rimessione (sentenza n. 251/1989).

Osserva tuttavia il Collegio che, come in precedenza già rilevato, la individuazione della disciplina processuale applicabile nei giudizi avanti i tribunali amministrativi regionali è operata dall'art. 19, comma 1, legge n. 1034/1971, secondo il quale «nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge»: per effetto di tale rinvio trovano quindi generale applicazione il T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) ed il R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).

Per altro, per quanto specificamente attiene al procedimento per esecuzione del giudicato, l'art. 27, comma 1, n. 4, legge n. 1034/1970 richiama l'art. 27, comma 1, n. 4 del T.U. n. 1054/1924, al quale si riferiscono specificamente gli articoli 90 e 91, del R.D. n. 642/1907, dai quali la giurisprudenza del Consiglio di Stato desume tuttora la non obbligatorietà della previa notifica del ricorso per esecuzione del giudicato.

A fronte di siffatti rinvii normativi, il Collegio rileva che, ove si fosse ritenuta la natura regolamentare del R.D. n. 642/1907, ne sarebbe necessariamente conseguita la soluzione interpretativa della inapplicabilità dell'art. 91:

o in via di inapplicabilità e/o abrogazione implicita, per contrasto con l'art. 21, comma 1, legge n. 1034/1971, che prescrive la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avanti i TT.AA.RR.;

o in via di eventuale disapplicazione di norma regolamentare illegittima per contrasto con i citati artt. 24 e 111 Costituzione, oltre che per contrasto con il citato art. 21, legge n. 1034/1971.

La circostanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia, invece, continuato ad affermare la vigenza ed applicabilità dell'art. 91, R.D. n. 642/1907 appare — ad avviso del Collegio — spiegabile solo sul presupposto dell'attribuzione di rango legislativo alla norma, non ritenuta abrogata dal citato art. 21, legge n. 1034/1971 in quanto norma speciale, né suscettibile di immediata disapplicazione per contrasto con i citati articoli 24 e 111 Costituzione.

Ritiene, quindi, il Collegio che — nell'applicazione datane dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in termini di vero e proprio «diritto vivente» — debba essere riconosciuto all'art. 91, R.D. n. 642/1907 valore di legge.

6. — Purtuttavia — in linea subordinata e per l'ipotesi che la Corte costituzionale dovesse affermare la natura regolamentare del citato art. 91, R.D. n. 642/1907 — il Collegio ritiene di dovere sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 19, comma 1, e 27, comma 1, num. 4), legge n. 1034/1971 e 27, comma 1, num. 4), T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti quali nelle quali, rinviando all'art. 91, del R.D. n. 642/1907, consentono — secondo il diritto vivente desumibile dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato — l'introduzione del giudizio per esecuzione del giudicato senza la previa notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario.

Ed in tale prospettazione subordinata il dubbio di costituzionalità non rileva solo in termini analoghi a quelli in precedenza evidenziati in relazione all'art. 91, R.D. n. 642/1907 (violazione degli articoli 24, comma 2, e 111, comma 2, Costituzione), ma anche in termini di contrasto con l'art. 111, primo comma, Costituzione per violazione del precetto secondo il quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Ed invero il meccanismo di rinvio normativo ad una norma regolamentare, in precedenza descritto, consentirebbe infatti la valida proposizione di un giudizio senza la previa notificazione dell'atto introduttivo, in applicazione di una norma regolamentare derogativa al principio generale (di rango legislativo *ex* art. 21, legge n. 1034/1971) ed in violazione del principio costituzionale della riserva di legge ai fini della disciplina del giusto processo.

7. — Così delineata la ammissibilità e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il Collegio ne ritiene anche la rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio, trattandosi di profilo attinente alla rituale instaurazione del rapporto processuale.

Gli atti del presente giudizio — previa sospensione dello stesso — devono, quindi, essere trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione della dedotta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 91, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

In via subordinata, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli 19, comma 1, e 27, comma 1 num. 4), legge n. 1034/1971 e 27, comma 1 num. 4), T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Conseguentemente, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme citate per violazione degli articoli 24, comma 2, e 111, comma 1 e 2, Costituzione, nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005.

Il Presidente: GIALLOMBARDO

L'estensore: VENEZIANO

05C0935

N. 429

Ordinanza del 26 aprile 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo sul ricorso proposto da Taormina Gioacchino ed altri contro Azienda ospedaliera «Villa Sofia» di Palermo ed altri

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per il deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di azione - Lesione del principio di retribuzione proporzionata e adeguata.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2103/2003 proposto dai dottori Taormina Gioacchino, Ajovalasit Vincenzo, Lo Coco Antonino, Seidita Baldassare, Fazio Vincenzo, Ceresa Maurizio, La Rosa Giuseppe Rosario, Pitarresi Gaetano Mario, elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Beatrice Miceli, che li rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione, unitamente all'avv. Antonio Bargione per mandato in calce al ricorso;

Contro, l'Azienda ospedaliera «Villa Sofia» di Palermo, in persona del direttore generale *pro tempore*, non costituito in giudizio; la Gestione Stralcio della disciolta U.S.L. n. 61, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; l'Assessorato regionale alla sanità, in persona dell'assessore *pro tempore*; la Presidenza della Regione Sicilia, in persona del presidente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria; per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilità, rese presso il servizio di Pronto Soccorso dell'ospedale «Villa Sofia» negli anni 1991/1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. B. Miceli quale nuovo procuratore dei ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le amministrazioni regionali intimiate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 il consigliere avv. Salvatore Veneziano;
Uditi l'avv. B. Miceli per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato G. Nobile per le amministrazioni regionali intime;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 10 aprile 2003 alle sole amministrazioni regionali in epigrafe, e depositato il successivo 16 aprile, i ricorrenti espongono di essere stati costretti dalle carenze di organico a svolgere prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilità presso il servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia in eccedenza ai limiti previsti e senza che venisse loro corrisposto, nonostante le richieste, il relativo pagamento contrattuale.

Inutilmente proposto giudizio avanti il giudice del lavoro, che ha declinato la propria giurisdizione, i ricorrenti chiedono il pagamento delle prestazioni lavorative e di reperibilità rese, anche a titolo di arricchimento senza causa.

Le amministrazioni regionali intime si sono costituite deducendo l'intervenuta decadenza dell'azione per essere stata proposta successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, nonché la sua infondatezza.

Con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. — Osserva il Collegio che — come già rilevato da altri TT.AA.RR. — ricorrono le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 (sostanzialmente riproduttivo della norma di cui all'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998), nella parte nella quale prevede che «Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

2. — Rileva, infatti, il Collegio che sussiste il requisito della rilevanza della questione, giacché l'eccezione preliminare di inammissibilità per decadenza dall'azione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, appare certamente fondata alla stregua della previsione normativa: il ricorso *de quo* è stato infatti notificato ben oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.

Solo nell'ipotesi in cui la norma in discussione venisse dichiarata incostituzionale, il Collegio potrebbe procedere all'esame del merito della questione.

Ed invero il prevalente orientamento giurisprudenziale — recepito anche dalla Corte costituzionale quale «diritto vivente» nella pronuncia 6 luglio 2004, n. 214, ed al quale il Collegio ritiene di dovere aderire — appare orientato nel senso di ritenere che: ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lg. 165 del 2001, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. (T.a.r. Lazio, sez. III, 17 giugno 2004, n. 2936);

il termine del 15 settembre 2000 — relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998 — non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma è indicato quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. (T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 26 marzo 2004, n. 241);

in tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dall'art. 68, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, come novellato dall'art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (oggi art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), opera, secondo quanto disposto dall'art. 45, comma 17, del citato d.lg. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001) per le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000 — data che non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale — senza che rilevi la diversa formula usata

dall'art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001 («qualora siano state proposte») rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 («e debbono essere proposte»), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova *ratio* della disciplina sopravvenuta, ma soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del d.lg. più recente, la data presa in considerazione. (Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2004, n. 5184);

In tema di riparto di giurisdizione in materia di controversie aventi per oggetto pretese derivanti dal rapporto di pubblico impiego, sussiste sostanziale equivalenza tra l'art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e l'art. 69, comma 7, t.u. 30 marzo 2001 n. 165, che fissa al 15 settembre 2000 il termine di decadenza sostanziale ai fini della formulazione della domanda giudiziale, e non invece il termine di regolazione della giurisdizione, suscettibile di legittimare il lavoratore a far valere, dopo il 15 settembre 2000 davanti al giudice ordinario, diritti sorti prima del 30 giugno 1998. (Cassazione civile, sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1904).

3. — Rileva, però, il Collegio come la fissazione del termine decadenziale del 15 settembre 2000 di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 risulti del tutto irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza e del diritto alla difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.a. — La norma in questione, infatti, attraverso la compressione del termine processuale per la proposizione della domanda, introduce una deroga alla disciplina della prescrizione che crea un'ingiustificata sperequazione tra i dipendenti pubblici che, trascorso il termine del 15 settembre 2000, non trovano mezzi per la tutela delle proprie pretese giuridiche, e i lavoratori privati che godono dei più lunghi termini prescrizionali quando non addirittura della possibilità di posporre l'azione giurisdizionale alla cessazione del rapporto di lavoro.

3.b. — Tale sperequazione, che il Collegio ritiene contrastare con il dettato dell'art. 3, della Costituzione, non trova alcuna razionale giustificazione se non quella di assicurare un fluido transito della giurisdizione sull'impiego «privatizzato» dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Obiettivo, quest'ultimo, che si sarebbe dovuto realizzare con il concorso di tutta la comunità e non facendone gravare il costo solo su alcuni consociati.

3.c. — Ritiene il Collegio, inoltre, che la previsione di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 contrasti con la pienezza della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. La riduzione del tempo utile per la presentazione della domanda giurisdizionale incide infatti sulle posizioni soggettive dei lavoratori che per temporanee ragioni di salute, finanziarie, familiari o personali, o più semplicemente per non avere conosciuto la fissazione di detto termine decadenziale, non sono stati in grado di far valere le proprie pretese entro il nuovo più breve termine autoritativamente fissato dal legislatore con la norma della quale si sospetta l'incostituzionalità.

3.d. — Non può infine trascurarsi che il più breve termine per la proposizione della domanda giudiziale incide il più delle volte, e comunque nella fattispecie all'esame di questo giudice *a quo*, su posizioni soggettive, quali la retribuzione e i diritti fondamentali del lavoratore, che trovano particolare tutela nell'art. 36, Cost.

Poiché nessuna forma di adeguato bilanciamento di interessi è dato riscontrare nella previsione legislativa di che trattasi, anche tale nonna costituzionale è violata dalla compressione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale.

4. — In conclusione ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 con riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

Gli atti del presente giudizio — previa sospensione dello stesso — devono, quindi, essere trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione della dedotta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 con riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nei sensi precisati in motivazione.

Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2005.

Il Presidente: GIALLOMBARDO

L'estensore: VENEZIANO

N. 430

*Ordinanza del 25 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 2005)
emessa dal Tribunale amm. regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania,
sul ricorso proposto da Zanghi Salvatore contro Ministero dell'interno*

Militari - Personale dei ruoli civili della Polizia di Stato non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Collocamento in posizione di ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di categorie equiparate.

- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione art. 3.

Militari - Personale dei ruoli civili della Polizia di Stato, assoggettato al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Beneficio dell'incremento del montante retributivo - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di categorie omogenee - Violazione del principio di efficienza amministrativa per l'impossibilità di accedere al medesimo beneficio della proroga del servizio attivo garantito dall'istituto in esame.

- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, art. 3, comma 7.
- Costituzione artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4077/2000 R.G. proposto da Zanghi Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Aldo Tigano, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria di questo tribunale;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* presso gli uffici in Catania, via Vecchia Ognina n. 149; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 333-C/3339 del 29 agosto 2000 con cui il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3, del d.lgs. n. 165/1997;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 2004 il referendario dott. Francesco Bruno;

Uditi gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, con decreto prefettizio n. 8 del 28 febbraio 2000 è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 1° settembre 2000.

Con istanza del 20 maggio 2000 ha chiesto di usufruire del collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3, del d.lgs. n. 165/1997.

Il Ministero intimato, con l'impugnato provvedimento prot. n. 333-C/3339 del 29 agosto 2000, ha rigettato detta domanda ritenendo che «(...) l'istituto dell'ausiliaria non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato».

Con ricorso notificato il 14 settembre 2000 e depositato il 22 settembre 2000, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Violazione dell'art. 7, della legge n. 241/1990.

Asserisce il ricorrente che l'art. 1, del decreto legislativo in epigrafe indicato è volto a regolare anche i rapporti afferenti il personale della Polizia di Stato, per cui deriverebbe l'illegittimità del diniego impugnato e, quindi, della motivazione posta a fondamento dell'esclusione dal beneficio richiesto.

L'amministrazione intimata, inoltre, avrebbe inopinatamente omissso di notificare l'avvio del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.

II) Questione di costituzionalità dell'art. 3, d.lgs. n. 165/1997, nonché dell'art. 1, comma 97, lett. g) e 99 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Asserisce il ricorrente che, comunque, l'eventuale esclusione del personale civile dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, riservato solo al personale militare, determinerebbe una palese violazione del principio di parità di trattamento tra le due categorie inquadrate, allo stesso modo, nelle Forze Armate.

La norma, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97, Cost. posto che le mansioni per i dipendenti collocati «in ausiliaria» sono quelle tipiche «d'ufficio» e, cioè, quelle già in precedenza ricoperte proprio dal personale civile che verrebbe irrazionalmente escluso dall'applicazione del beneficio.

Costituitasi la difesa erariale, ha formalmente sostenuto la legittimità degli atti impugnati.

Il Collegio ha valutato come infondato il I motivo di ricorso, per essere la normativa in esame estesa anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile solo con riguardo al «trattamento pensionistico», e non con riferimento al prolungamento del servizio in regime di c.d. «ausiliaria»; ha, altresì, ritenuta «non manifestamente infondata» e «rilevante» la illegittimità costituzionale dedotta in ricorso, sollevando — con ordinanza n. 392 del 23 febbraio 2001 — la relativa questione innanzi alla Consulta.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 387, del 23 luglio 2002, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sollevata da questa sezione, in quanto il comma 7, del citato art. 3, prevede «... per il personale di cui all'art. 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.», e — di conseguenza — «... l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria».

In altri termini, secondo la Corte, la denunciata violazione dei precetti costituzionali non sussiste perché la mancata applicazione dell'istituto invocato dal ricorrente sarebbe compensata dall'applicazione di un beneficio sostitutivo di carattere economico.

Con memoria depositata in giudizio in data 17 ottobre 2003, la difesa del ricorrente ha precisato che l'istituto «compensativo» di carattere economico previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 non può trovare applicazione nel caso in esame, atteso che — per espressa previsione di legge — riguarderebbe solo «(...) il personale di cui all'art. 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, (...) il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (...)». Il ricorrente, invece, avendo maturato alla data del 1° gennaio 1996 più di diciotto anni di contribuzione, non risulta soggetto al nuovo regime «contributivo» introdotto dalla legge n. 335/1995; ne consegue che la denunciata incostituzionalità, esclusa in via generale dalla Corte, continuerebbe a sussistere nel caso concreto, costituente oggetto del presente giudizio.

Il Collegio, con O.C.I. n. 636 del 24 novembre 2003, ha disposto adempimenti istruttori, chiedendo all'INPDAP di Messina (in qualità di ente erogatore del trattamento pensionistico di spettanza del ricorrente) di chiarire se il ricorrente benefici del trattamento «compensativo» previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, o di altre eventuali norme di favore.

L'INPDAP, con nota del 20 febbraio 2004, ha precisato che il ricorrente, in considerazione dell'anzianità di servizio maturata (superiore ai diciotto anni, alla data del 1° gennaio 1996), è soggetto integralmente al regime pensionistico c.d. «retributivo» e, di conseguenza, non gode dell'applicazione del beneficio compensativo (incremento del montante pensionistico) previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 (che compete espressamente a coloro il cui trattamento di pensione è liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335), né risulta assoggettato ad altra eventuale norma di favore.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente, è da rilevare come residui l'interesse del ricorrente a vedersi applicato il beneficio dell'ausiliaria previsto dall'art. 3, della legge n. 165/1977, posto che il richiedente, nato il 2 agosto 1940, potrebbe fruire della permanenza in servizio sino al mese di agosto 2005.

In secondo luogo, il Collegio (come già rilevato nella precedente ordinanza di rimessione n. 392 del 23 febbraio 2001) ritiene non fondata la prima censura sollevata nel gravame. Invero, il richiamo all'art. 1, del d.lgs. n. 165/1997, secondo il quale tutta la normativa in esso prevista sarebbe applicabile — senza alcuna distinzione — anche al personale ad ordinamento civile delle Forze Armate, non può essere condiviso.

Detta presunta «estensione», infatti, si limita al solo trattamento pensionistico, e non regola la durata del mantenimento in servizio.

Inoltre, il chiaro riferimento della norma censurata, contenuta all'art. 3, del citato d.lgs. n. 165/1997, al solo «personale militare» quale esclusivo destinatario del beneficio richiesto, non lascia alcuna incertezza interpretativa circa le intenzioni del Legislatore che, senza dubbio, ha inteso escludere la chiesta estensione anche nei confronti del personale della Polizia di Stato, nei cui ruoli è inquadrato il ricorrente.

Il rilievo trova conferma al comma 7, del medesimo articolo, ove espressamente si fa riferimento «al personale di cui all'art. 1, escluso dall'applicazione dell'ausiliaria».

Né miglior pregio assume il secondo rilievo contenuto nella prima censura in ordine alla mancata notifica dell'avvio del procedimento.

Ed invero, nessuna comunicazione di avvio è dovuta nei procedimenti attivati ad iniziativa di parte. In ogni caso, a tutto concedere, l'apporto che al procedimento il ricorrente avrebbe potuto fornire, a fronte della chiara limitazione normativa, sarebbe stato privo di alcun rilievo.

Alla luce di quanto esposto, appare, dunque, ricorrente il presupposto della «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale previsto dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

In ordine alla «non manifesta infondatezza» della censura di incostituzionalità (anch'essa richiesta dalla predetta disposizione), il Collegio ritiene che tale presupposto emerga chiaramente, nei termini in cui è stata già prospettata con la precedente ordinanza di rimessione n. 392/2001, seppur nei limiti in cui la norma dell'art. 7, d.lgs. n. 165/1997 venga ad essere applicata a quei dipendenti che (come il ricorrente) risultano ancora assoggettati al regime pensionistico retributivo, e non a quello c.d. contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'art. 2, del d.lgs. n. 165/1997, infatti, ha esteso in maniera indiscriminata i limiti di età per la cessazione dal servizio per «tutto» il personale di cui all'art. 1, ponendoli, senza alcuna distinzione tra organico militare o civile, al sessantesimo anno di età.

Stante la premessa, il Collegio rileva che la norma, in effetti, ove non prevede l'estensione del beneficio dell'ausiliaria nei confronti di tutte le categorie di cui all'art. 1, potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli altri profili pensionistici, cui l'istituto in esame certamente afferisce.

Quest'ultimo, infatti, costituisce una modalità di rinvio della posizione di quiescenza a fronte, come chiarito, del medesimo termine massimo per la cessazione dal servizio ordinario di tutte le categorie richiamate all'art. 1.

Il distinguo operato dal Legislatore, dunque, è sospettabile di lesione del principio di non discriminazione ricavabile dall'art. 3, della Costituzione.

Analogia violazione del principio di uguaglianza può scorgersi nella norma dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui attribuisce, ingiustificatamente, al solo personale soggetto alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il beneficio economico compensativo della c.d. maggiorazione del montante contributivo.

Analogamente censurabile appare la norma richiamata, e con gli stessi limiti, ove si abbia riguardo ai principi di efficienza espressi all'art. 97, Cost.

Ed invero, la modalità di accesso al servizio reso in ausiliaria richiamata al comma 3, dell'art. 3, del d.lgs. n. 165/1997 involgendo l'iniziativa delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, depone per l'utilizzo di detto personale in mansioni che non riguardano necessariamente attività direttamente collegate alla precedente esperienza di lavoro nel servizio militare.

In altri termini, detti dipendenti verranno chiamati ad occuparsi di attività meramente amministrative.

Ne deriva che la distinzione operata dalla norma in esame non risulta soltanto «discriminatrice», ma, altresì, ingiustificata sotto il profilo dell'efficienza amministrativa, in quanto non consente a dipendenti quanto meno «egualmente» versati nelle funzioni amministrative (in virtù della precedente esperienza lavorativa) di accedere al medesimo beneficio della proroga del servizio attivo garantito dall'istituto in esame.

In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3 e 97, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.lgs. n. 165/1997:

a) nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non viene prevista la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335; ovvero,

b) nella parte in cui, comma 7, non estende il beneficio dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che — per ragioni di anzianità di servizio — sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo, e non a quello contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Va, pertanto, disposta — ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost., 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente;

Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2004.

Il Presidente: SCHILLACI

L'estensore: BRUNO

05C0937

N. 431

Ordinanza del 19 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona nei procedimenti tributari riuniti vertenti tra Grandinetti S.n.c. di Grandinetti Enrico & C. contro Comune di Ancona.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Fabbricati classificabili in categoria catastale D, non iscritti in catasto, appartenenti interamente ad imprese - Determinazione della base imponibile e della tassazione definitiva per il periodo precedente l'accatastamento e/o l'attribuzione della rendita, sulla base delle risultanze delle scritture contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati - Lamentata diversità di trattamento rispetto: a) ai fabbricati (categoria catastale D e appartenenti interamente ad imprese) già iscritti al catasto; b) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese in misura inferiore al 100%; c) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti interamente ad altri soggetti; d) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) con comproprietari di impresa non imprenditori; e) ai fabbricati (non ancora accatastati) classificabili in altre categorie (non D); f) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti - Violazione dei principi di parità e di uguaglianza, di capacità contributiva e del diritto al lavoro sotto forma di impresa.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, commi 3 e 4, 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/2002 R.G.R., al quale sono stati riuniti i ricorsi contraddistinti con i nn. 91-92-93 e 94/2002, proposto dalla «Grandinetti S.n.c. di Grandinetti Enrico & C.» contro il Comune di Ancona, in relazione all'I.C.I., annualità 1995-1996-1997-1998 e 1999.

FATTO E DIRITTO

La società Grandinetti S.n.c. di Grandinetti Enrico & C. con sede in Potenza Picena (MC), fraz. Porto, nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Letizia Grandinetti rappresentata e difesa, nella presente vertenza, dal dott. Pettinari Alberto, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Macerata, per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che in data 1° giugno 1994 la società aveva acquistato un fabbricato censito al Catasto dei fabbricati e contraddistinto al Foglio 96 - Particella 165 - Sub 6 (zona censuaria 3) - Categoria Catastale D/8, non ancora accatastato a cui successivamente è stata attribuita una rendita catastale di L. 5.780.000 (variazione n. 230 del 17 marzo 1994 in atti del 25 giugno 1999), che era stata regolarmente presentata la dichiarazione I.C.I. al Comune di Ancona e che l'Imposta Comunale sugli immobili è stata versata in base alla rendita presunta per l'ammontare di L. 2.084.000 sulla base delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ma il Comune di Ancona con l'Avviso di liquidazione prot. n. 9195/89999 del 16 novembre 2001,

notificato il 12 gennaio 2001, assumendo il parziale pagamento di quanto effettivamente dovuto, determinava una maggiore imposta di L. 1.403.000, oltre ad interessi e sanzioni per un totale di € 2.735.000 pari ad euro 1.412,51, che veniva contestato, però, da detta società.

Conseguentemente, attesa l'intervenuta emissione del richiamato atto impositivo la nominata società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona e notificava copia dell'atto introduttivo del giudizio allo stesso ente territoriale, appena sopra individuato, in data 16 gennaio 2002, attesa la documentazione prodotta in atti.

La predetta società, come rappresentata e difesa, provvedeva poi a depositare la copia di detto ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona in data 16 gennaio 2002 (rif. n. 94/02 del 16 gennaio 2002) come da documentazione agli atti di causa. Tutto ciò avveniva nel termine di legge assegnato dall'art. 22, del d.lgs. n. 546/1992, dando luogo, così, alla regolare costituzione della parte ricorrente. Con il proposto gravame la società contribuente, contestava integralmente la richiesta di pagamento, come operata, assumendo l'illegittimità dello stesso atto impositivo.

In particolare, con il primo motivo del ricorso eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che richiama il comma 3, dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), per violazione degli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

Tale comma recita: «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02».

Analizzando la disposizione del decreto legislativo, come sopra riportato, la società ricorrente lamentava che tale norma comporta una tassazione definitiva ai fini I.C.I. sulla base delle risultanze delle scritture contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati esclusivamente per i fabbricati di categoria D, non accatastati ed interamente posseduti da imprese, determinando sperequazioni relativamente al *quantum* di I.C.I. effettivamente dovuta e versata.

Sperequazione poiché discrimina:

a) i fabbricati di cui alla categoria D, interamente di proprietà ad imprese, a seconda che siano accatastati o meno;

b) i fabbricati di cui alla categoria D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente o meno in proprietà ad imprese;

c) i fabbricati di cui alla categoria D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente in proprietà ad imprese o interamente in proprietà ad altri soggetti;

d) la sperequazione permane fino a che i competenti uffici tecnici non provvedono all'accatastamento.

Alla luce delle su esposte considerazioni la società Grandinetti S.n.c. sollevava, perciò, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

Con il secondo motivo la società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in quanto emesso nel rispetto delle norme di cui all'art. 5, comma 4, e art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1992 (che richiama il citato comma 4) che devono essere ritenute illegittime perché violano i principi costituzionali indicati negli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

Il comma 4, dell'art. 5, recita: «Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti a catasto il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti».

Il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, dispone che: «..... se la dichiarazione è relativa ai fabbricati nel comma 4, dell'art. 5, il comune trasmette copia all'ufficio tecnico erariale competente, il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni».

Lamenta la società ricorrente che, in linea di massima, per tutti i fabbricati non accatastati si procede alla determinazione dell'I.C.I. in base, alla rendita presunta al fine di rispettare il principio generale di tassazione previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Il mancato richiamo ai fabbricati non accatastati, di cui alla categoria D, interamente posseduti da imprese fa sì che:

si ha in capo a queste imprese una tassazione definitiva per il periodo di non accatastamento/non attribuzione della rendita catastale, calcolata sulla base delle risultanze contabili e/o di acquisto;

che tali norme comportano (illegittime) sperequazioni relativamente al *quantum* dell'I.C.I. effettivamente dovuta e versata.

Conseguentemente, attese le su esposte ragioni, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni.

La difesa della società ricorrente chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, in via principale, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 134 e segg. della Costituzione, volesse sollevare la questione di legittimità costituzionale relativamente ai commi 3 e 4, dell'art. 5 e del comma 1, ultimo periodo, art. 11, d.lgs. n. 504/1992 alla luce dei principi indicati negli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione e nel contempo di dichiarare illegittimo l'avviso di liquidazione ed in subordine l'annullamento.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva vittoria di spese ed onorari.

Con lo stesso ricorso, poi, si chiedeva che la discussione della insorta controversia fosse trattata in pubblica udienza.

Il Comune di Ancona, in persona del «Sindaco *pro-tempore*» si costituisce contestando la fondatezza e la legittimità del ricorso con apposita nota, depositata il 25 febbraio 2002, presso la segreteria della Commissione tributaria di Ancona concludendo per la reiezione del ricorso con ogni statuizione, anche in merito alle spese.

Lo stesso ente locale con successiva memoria illustrativa depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona in data 6 agosto 2003 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

In particolare deduceva che la Società era proprietaria per intero, a far tempo dal 1° giugno 1994, dell'unità immobiliare di categoria catastale D/8 e che l'Ufficio del territorio aveva attribuito la rendita catastale solamente in data 25 giugno 1999, per cui avrebbe dovuto versare l'I.C.I. per l'anno 1995 utilizzando il criterio contabile in osservanza dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 504/1991.

Richiamo confermato anche dalla Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 1998 del Dip. delle Entrate: Fiscalità Locale, Serv. I - Div. II.

Infine, tutto ciò premesso con riserva di argomentare e dedurre ulteriormente nelle successive fasi del giudizio, rassegnava le relative conclusioni. Si chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, *contrariis reiectis*, respingere il ricorso, nonché dichiarare legittima la procedura inerente l'avviso di liquidazione I.C.I. emesso per l'anno 1995. Tutto ciò allo stato degli atti.

Interveniva, così, il giorno 19 settembre 2003, fissato per la trattazione della causa, in pubblica udienza, attesa l'istanza, ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992, formulata con la proposizione del ricorso stesso nella quale era presente il dr. Pettinari Alberto, per Grandinetti S.n.c., ed i dottori Giacchetta Leonardo e Gaspari Stefano per il Comune di Ancona.

A questo punto, perciò, il presidente della Commissione, provinciale di Ancona, rilevata la regolarità delle comunicazioni, invitava il relatore della causa ad esporre al Collegio i fatti e le questioni della controversia. Successivamente dava la parola al rappresentante della parte contribuente.

Il predetto difensore, riponendosi ampiamente alle argomentazioni di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della domanda pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.

I rappresentanti dell'ente resistente insistevano nella loro tesi evidenziata nella memoria illustrativa e concludevano per la reiezione del ricorso.

Ultimata la fase della discussione il Collegio, nella medesima composizione, si ritirava in Camera di consiglio per emettere la decisione.

M O T I V I

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi contraddistinti con i nn. 90-91-92-93 e 94/2002 per connessione soggettiva ed oggettiva. Decidendo in via non definitiva sul ricorso, qui in esame, osserva che la questione pregiudiziale di illegittimità costituzionale, sollevata dalla Grandinetti S.n.c., con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 5, comma 3 e comma 4, e all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, sia rilevante in relazione alla causa di cui trattasi.

I richiamati commi del d.lgs. 546/1992 nella parte in cui, arbitrariamente e sostanzialmente, discriminano i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, violano i principi costituzionali di parità ed eguaglianza, di capacità contributiva, nonché dei diritti di quanti, cittadini, svolgono attività lavorativa, anche sotto forma d'impresa.

Osserva la Commissione tributaria adita che il comma 3, il comma 4, dell'art. 5, ed il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, del d.lgs. n. 546/1992 contengono discriminazioni, ai fini della determinazione della base imponibile su cui determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili, nella parte in cui, arbitrariamente e sostanzialmente, operano distinzioni fra:

1) fabbricati di categoria catastale D appartenenti interamente ad imprese, a seconda se siano accatastati o meno; in tal caso per i fabbricati D non accatastati, interamente appartenenti ad imprese, l'I.C.I. è dovuta,

a titolo definitivo, fino all'anno di accatastamento compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle scritture contabili, debitamente rivalutato di anno in anno, senza alcuna possibilità di ricalcolo dell'I.C.I., dovuta in base alla rendita catastale successivamente attribuita. Mentre per i fabbricati D già accatastati, sempre ed interamente appartenenti ad imprese, l'I.C.I. è dovuta sulla rendita catastale attribuita dai competenti Uffici Tecnici, *ex* comma 2, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Ciò comporta evidenti sperequazioni di base imponibile ed imposta dovuta che si prolungano per un periodo indeterminato e pari ai tempi di accatastamento da parte dei competenti uffici.

2) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese o appartengano ad altri soggetti in qualsiasi misura; in tal caso per i fabbricati D non accatastati, appartenenti interamente ad imprese, l'I.C.I. è dovuta, a titolo definitivo, fino all'anno di accatastamento compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle scritture contabili, debitamente rivalutato di anno in anno. Mentre per gli stessi fabbricati non accatastati, sempre appartenenti ad imprese, ma in misura inferiore al 100%, l'I.C.I. è dovuta, a titolo provvisorio, sulla rendita catastale presunta, *ex* comma 4, art. 5, d. lgs. n. 504/1992, salvo conguaglio in base alla rendita effettiva *ex* successivo art. 11, comma 1 stesso decreto legislativo. Ciò comporta evidenti sperequazioni di base imponibile ed imposta dovuta per uno stesso fabbricato a seconda che sia posseduto interamente o meno da una impresa.

3) fabbricati di categoria catastale C, non ancora accatastati, a seconda che appartengano interamente ad imprese od appartengano interamente ad altri soggetti. In tal caso per le imprese la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso, Per gli altri soggetti diversi dalle imprese la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta, salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Ciò determina evidenti sperequazioni sia nella base imponibile che nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda se appartenga ad imprese oppure a soggetti diversi.

4) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che appartengano interamente ad imprese oppure non interamente ad imprese ed altri soggetti. In tal caso per le imprese la tassazione I.C.I. dei fabbricati D, di proprietà esclusiva ed integrale e non ancora accatastati, avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso. Mentre per le imprese dove esistono comproprietari anche non imprenditori la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta (*ex* comma 4, art. 5, d.lgs. n. 504/1992) salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Ciò determina sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda che appartenga interamente o proporzionalmente proporzionalmente ad imprese.

5) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese oppure appartengono interamente ad altri soggetti. In tal caso la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati, per le imprese, avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso ai sensi comma 3, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Mentre per i soggetti diversi dalle imprese la tassazione avviene, per i fabbricati D non accatastati, a titolo provvisorio in base alla rendita presunta (*ex* comma 4, art. 5, d.lgs. n. 504/1992) salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita (*ex* art. 11, comma 1, d.lgs. n. 504/1992) e senza applicazioni di sanzioni. Ciò determina evidenti sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda che appartenga interamente ad imprese oppure interamente a soggetti diversi.

6) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese rispetto a tutti gli altri fabbricati di diverse categorie, non ancora accatastati, appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti. In tal caso le imprese che possiedono interamente fabbricati non accatastati di categoria D effettuano la tassazione I.C.I. a titolo definitivo in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso. Mentre per tutti i soggetti, incluse le imprese, che possiedono fabbricati non accatastati, appartenenti a categorie diverse rispetto alla D, oppure sono soltanto comproprietari di fabbricati non accatastati ed appartenenti alla categoria D) (*ex* punto 4), la tassazione I.C.I. avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta, salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Ciò determina evidenti sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta, poiché, stante le diverse statuizioni contenute negli artt. 5 ed 11, del d.lgs. n. 504/1992, generalmente l'imposta da corrispondere è sempre parametrata alla rendita catastale attribuita, eccezione per i fabbricati non accatastati di categoria D purché appartenenti ad una impresa. Tale discriminazione è costituzionalmente illegittima tanto che, ai fini dell'imposta di registro, la tassazione in base alle rendite catastali attribuite è estesa

anche a tutti i fabbricati non ancora accatastati di qualunque categoria, *ex art. 12, comma 2-bis, legge n. 154/1988 ed art. 52, d.P.R. n. 131/1986*, riconoscendo nella sostanza, oltre che nella forma, un identico trattamento impositivo, a prescindere dall'avvenuto accatastamento.

Da quanto precede si nota la disparità di trattamento delle diverse situazioni, come sopra prospettate.

Ritiene questo Collegio di condividere quanto sollevato dalla Società ricorrente e di investire della questione la Corte costituzionale in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali, come sollevate con il ricorso da parte della «Grandinetti S.n.c. di Grandinetti Enrico & C.», sospendendo il giudizio e pronunciando la seguente ordinanza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 e art. 11, comma 1, ultimo periodo stesso decreto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione;

Sospende conseguentemente il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previa comunicazione delle medesime ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.

Ancona, addì 19 settembre 2003

Il Presidente: CIOCCHETTI

Il relatore: MANCINI - BIANCINI

05C0938

N. 432

*Ordinanza del 13 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 2005)
emessa dal Giudice di pace di Roma nel procedimento penale a carico di Pesenti Marco Edoardo*

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Prevista competenza del Tribunale per la irrogazione della pena - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio di irretroattività della legge penale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (*rectius*: decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25, primo e secondo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

L'eccezione di incompetenza del g.d.p. in forza dell'art. 186, come modificato dalla legge n. 214/2003 determina la necessità di verificare la costituzionalità del predetto nuovo art. 186, non soltanto per i fatti accaduti dall'entrata in vigore della predetta legge (13 agosto 2003) ma anche per i fatti precedenti portati in giudizio dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo.

Infatti l'asserito spostamento di competenza è stato disposto con un'espressione surrettizia e quindi atecnica inserita, in aula, nel momento dell'approvazione della legge e al di fuori della *saedes materiae* naturale.

Tale irritualità determina la incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 25, della Costituzione, in particolare del primo comma («nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge») e del secondo comma («nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»).

Si consideri che mentre la soppressione della competenza del g.d.p. relativamente all'art. 189, c.d.s. risponde a ragioni fisiologiche di contenuto (aggravamento delle pene) e della forma (vedi legge 9 aprile 2003 n. 72, art. 1 e 3 primo comma, lettera *B*), non altrettanto può dirsi per la modifica dell'art. 186, c.d. In questo caso dopo il primo comma (è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) nel secondo comma, dopo la fissazione delle pene è stata inopinatamente inserita la frase «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.».

Ma allora, se vogliamo osservare anche la tecnica della formazione delle leggi (in proposito si richiama il regolamento...) ci si deve domandare se l'espressione surriferita riguardi l'irrogazione della pena soltanto o la competenza a trattare il processo quale giudice naturale; e ancora, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue all'accertamento del reato, da chi deve essere comminata?

Tutto questo, per non parlare dei motivi che avrebbero determinato lo spostamento della competenza del g.d.p. al tribunale monocratico in quanto, a differenza dell'art. 189 sopracitato, non vi è aggravamento di pena, rimanendo sia l'arresto che l'ammenda della stessa entità del precedente art. 186: potrebbe trattarsi del ripristino del cumulo tra arresto e ammenda per evitare l'applicazione, se pur facoltativa dell'art. 162-*bis* c.p. (oblazione). Ma questa è una finalità infondata e insostenibile.

Innanzitutto il ripristino del decreto penale, cui può ricorrere il giudice monocratico, può comportare l'applicazione dell'oblazione a seconda della sanzione comminata, secondariamente, perché la punizione deve essere valutata, non soltanto nella entità aritmetica (che già di per sé deporrebbe a favore del g.d.p. per il ragguaglio di cui all'art. 52, del d.lgs. n. 274/2000) ma perché la maggiore afflittività deve essere considerata nel suo complesso, ed anche in questo caso la normativa applicabile del g.d.p. è più severa.

In conclusione si ritiene che sia per la forma che per il suo contenuto l'espressione, di cui al secondo comma del citato art. 186, è assolutamente fuori dalla prassi e dalla tecnica normativa; inoltre è fuori, come collocazione dalla *saedes materiae*, nonché assolutamente incompleta ed equivoca, e quindi come tale fuorviante. In una parola incostituzionale.

P. Q. M.

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Roma, addì 13 gennaio 2005

Il giudice di pace: FIRMA ILLEGGIBILE

05C0939

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 9 1 4 *

€ 8,00